PARTE PRIMA

LEGGE E REGOLAMENTI REGIONALI

(La legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2002", già pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 7 del 22 gennaio 2002, è qui ripubblicata integralmente, per facilitarne la consultazione assieme alla corrispondente legge regionale di approvazione del bilancio di previsione. N.d.r.)

* * * * *

LEGGE REGIONALE 17 gennaio 2002, n. 2

Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2002.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1 Ouadro finanziario di riferimento

1. Il livello massimo del ricorso al mercato finanziario per l'esercizio 2002, comprensivo delle operazioni a carico dello Stato e della ristrutturazione di passività preesistenti, è fissato, in termini di competenza, in euro 841.765.500,00.

Art. 2

Estinzione dei crediti di importo non superiore a euro 10,33 per tributi regionali

- 1. I crediti di importo non superiore a euro 10,33 per tributi regionali, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, sono estinti e non si procede da parte degli uffici regionali alla loro riscossione, né a quella di interessi e sanzioni ad essi connessi.
- 2. Non si procede, parimenti, al rimborso dovuto, alla data di cui al comma 1, per imposte e tasse regionali di importo non superiore a euro 10,33, né a quello degli interessi ad esso connessi.
- 3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche ai rimborsi non ancora estinti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3 Riscossione delle tasse automobilistiche

1. Le tasse automobilistiche di competenza regionale possono essere riscosse anche attraverso gli sportelli della banca tesoriere e gli sportelli delle banche in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2 della legge regionale 2 marzo 1972, n. 8 "Istituzione del servizio di tesoreria della regione", come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 12 maggio 1998, n. 22.

2. Le banche provvedono a riscuotere le tasse di cui al comma 1 con le modalità, i criteri, le forme di garanzia e le convenzioni stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 4 Rifinanziamenti

1. E autorizzato il rifinanziamento di leggi settoriali di spesa, ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della regione", per gli importi determinati, per ciascuno degli anni del bilancio pluriennale, nella misura indicata nella tabella A allegata alla presente legge.

Art. 5 Fondi speciali

1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 20 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della regione", per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nell'esercizio finanziario 2002, sono determinati in euro 12.553.000,00, anno 2002, e euro 24.053.000,00, anni 2003 e 2004, per il fondo speciale per le spese correnti (u.p.b. U0185), in euro 19.770.000,00, anno 2002, e euro 35.970.000,00, anni 2003 e 2004, per il fondo speciale per le spese d'investimento (u.p.b. U0186), di cui rispettivamente alle tabelle B e C allegate alla presente legge.

Art. 6

Funzioni conferite agli enti locali ai sensi della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112"

- 1. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 11, comma 9, della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, il finanziamento delle funzioni proprie della Regione conferite agli enti locali, salvo diverse e specifiche disposizioni di legge regionale, è assicurato mediante un apposito fondo "Finanziamento delle funzioni conferite per il decentramento amministrativo", da stanziarsi nella funzione obiettivo F0002 "Relazioni istituzionali", unità previsionale di base U0006 "Trasferimenti generali per funzioni delegate agli enti locali".
- 2. La Regione è autorizzata a compensare le somme concernenti gli interventi già programmati dall'Autorità di Bacino del fiume Po, istituita ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183 "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo" e successive modificazioni, ed erroneamente inseriti nella tabella B colonna "province" allegata al DPCM 22 dicembre 2000 con cui si è disposto il trasferimento di beni e risorse al Veneto in attuazione del D.Lgs.

31 marzo 1998, n.112, con le assegnazioni disposte dall'articolo 83, comma 3, della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11.

Art. 7

Rete regionale di informazione economico-contabile agricola

- 1. La Regione del Veneto promuove, in conformità ai regolamenti (CEE) n. 79/65 del Consiglio del 15 giugno 1965 e n. 2223/96 del Consiglio del 25 giugno 1996, in materia di informazione contabile agricola e di valutazione dei risultati economici delle aziende, la realizzazione di una rete regionale di informazione economico-contabile agricola.
- 2. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità organizzative ed operative della rete regionale di cui al comma 1, affidandone l'attivazione e la gestione operativa, previa stipula di apposita convenzione, all'Azienda regionale Veneto Agricoltura, ed i relativi oneri sono stanziati annualmente sull'u.p.b U0046 "Servizi alle imprese e alla collettività rurale".

Art. 8

Ricapitalizzazione della Società Terme di Recoaro S.p.A.

1. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare operazioni di ricapitalizzazione della Società Terme di Recoaro S.p.A., finalizzate all'attuazione di un piano di rilancio e riorganizzazione del compendio turistico-termale, fino all'importo di euro 1.000.000,00 (u.p.b. U0076).

Art. 9

Costituzione di una società per azioni per la realizzazione e la gestione di servizi pubblici locali

- 1. La Giunta regionale, per il tramite della Veneto Sviluppo S.p.A., è autorizzata a partecipare alla costituzione di una società per azioni per la gestione di servizi pubblici locali.
- 2. La società di cui al comma 1 può operare anche nell'ambito dei Paesi di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 19 "Norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle aree limitrofe" e successive modificazioni.
- 3. La Giunta regionale è autorizzata a partecipare al capitale della società di cui al comma 1, fino all'importo di euro 1.000.000,00 (u.p.b. U0065).

Art. 10

Ricapitalizzazione della Società Sistemi Territoriali S.p.A.

1. La Giunta regionale nell'ambito del mandato già conferito alla Veneto Sviluppo S.p.A. con l'articolo 9 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7 (legge finanziaria 1999) e successive modificazioni, è autorizzata a parteci-

pare alle operazioni di aumento di capitale sociale della Società Sistemi Territoriali S.p.A. (già "Idrovie S.p.A.") finalizzata alla ricapitalizzazione della Società Interporto di Rovigo S.p.A. fino all'importo di euro 600.000,00 (u.p.b. U0065).

Art. 11

Contributi straordinari agli enti locali fideiussori delle società che hanno stipulato contratti di finanziamento con la Società Veneziana Edilizia Canalgrande S.p.A.

- 1. La Giunta regionale eroga un contributo straordinario agli enti locali fideiussori delle società che hanno stipulato contratti di finanziamento con la Società Veneziana Edilizia Canalgrande S.p.A. (SVEC) per il pagamento anticipato dell'intera quota interessi relativi ai finanziamenti medesimi.
- 2. Al fine di migliorare l'assetto complessivo dell'esposizione debitoria degli enti locali fideiussori delle società di cui al comma 1, la Società Veneziana Edilizia Canalgrande S.p.A. (SVEC) potrà rinegoziare le condizioni e le modalità di restituzione del capitale residuo.
- 3. Il contributo è concesso nei limiti della spesa di cui al comma 4, secondo i criteri e le procedure stabilite dalla Giunta regionale, subordinatamente alla intervenuta rinegoziazione di cui al comma 2.
- 4. Per quanto previsto dal presente articolo, è autorizzata la spesa complessiva di euro 1.050.000,00 ripartita in ragione di euro 350.000,00 sugli esercizi finanziari 2002, 2003 e 2004 (u.p.b. U0005).

Art. 12

Contributi per l'adeguamento dei Piani Regolatori Generali ai Piani di Area o ai Piani Ambientali

- 1. I comuni, con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, il cui territorio rientri o nei Piani di Area del Delta del Po, della Laguna di Venezia, del Massiccio del Grappa di cui all'articolo 33 delle Norme di Attuazione del Piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC) ovvero nei Piani Ambientali di cui all'articolo 9 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40 "Nuove norme per la istituzione di parchi e riserve naturali regionali", possono richiedere alla Regione, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un contributo per la redazione di strumenti urbanistici o di loro varianti, di adeguamento ai suddetti Piani, secondo i criteri e le priorità stabilite con deliberazione della Giunta regionale.
 - 2. Le domande devono essere corredate da:
- a) deliberazione comunale che conferisce l'incarico professionale;
- b) preventivo analitico delle spese occorrenti per la redazione dello strumento urbanistico;
- relazione illustrativa delle indagini, delle operazioni da compiere con riferimento ai Piani di cui al comma 1.

- 3. I contributi di cui al comma 1 possono riguardare anche strumenti urbanistici già adottati, ma non già finanziati ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 26 gennaio 1994, n. 11 (legge finanziaria 1994). In tale caso, la domanda di contributo deve essere corredata dalla delibera del Consiglio comunale di adozione della variante di adeguamento ai Piani di cui al comma 1.
- 4. I contributi sono erogati per il cinquanta per cento al momento dell'assegnazione. Il rimanente cinquanta per cento del contributo viene liquidato dopo l'approvazione dello strumento urbanistico o della variante contenente l'adeguamento al Piano di area, o al Piano ambientale. Il Piano Regolatore Generale o la variante di adeguamento devono essere trasmessi in Regione, pena la decadenza del contributo stesso e l'obbligo di restituzione della parte liquidata, entro quattro anni dalla data di comunicazione dell'assegnazione del contributo.
- 5. Agli oneri conseguenti all'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse stanziate sull'u.p.b. U0087.

Art. 13

Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 5 maggio 1998, n. 21 "Modifiche alla legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 'Norme per l'assetto e l'uso del territorio' e disposizioni in materia di basi informative territoriali"

- 1. Al comma 1 dell'articolo 3, della legge regionale 5 maggio 1998, n. 21 dopo la parola : "base dati," è eliminata la parola: "alfanumerica".
- 2. Al comma 2 dell'articolo 3, della legge regionale 5 maggio 1998, n. 21, sono soppresse le parole: "entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge".
- 3. Il comma 3 dell'articolo 3, della legge regionale 5 maggio 1998, n. 21 è così sostituito:
- "3. I comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti possono chiedere un contributo per la realizzazione della base dati di cui al comma 1 e connesse spese per consulenze tecniche, secondo i termini e le modalità individuate dalla Giunta regionale; la Giunta regionale, con proprio atto, provvede ad aggiornare annualmente i criteri per l'assegnazione dei contributi.".
- 4. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce termini e modalità per la concessione dei contributi di cui all'articolo 3 della legge regionale 5 maggio 1998, n. 21 come modificata dal presente articolo.
- 5. Agli oneri conseguenti all'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse stanziate sull'u.p.b. U0085.

Art. 14 Interventi per la salvaguardia di Venezia

1. I fondi già assegnati alla Regione del Veneto con legge 16 aprile 1973, n. 171 "Interventi per la salvaguardia

di Venezia" e successive modificazioni, per la redazione del Piano Comprensoriale relativo al territorio di Venezia e suo entroterra, sono destinati all'aggiornamento degli strumenti di pianificazione sostitutivi del piano stesso ai sensi del comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale 27 febbraio 1990, n. 17 "Norme per l'esercizio delle funzioni di competenza regionale per la salvaguardia e il disinquinamento della laguna di Venezia e del bacino in essa scolante" e successive modificazioni (u.p.b. U0113).

Art. 15

Disposizioni transitorie in materia di contributi per la redazione di strumenti urbanistici

- 1. Per il completamento dei procedimenti di spesa ancora pendenti relativi a contributi concessi per la redazione di strumenti urbanistici ai sensi della legge regionale 2 aprile 1985, n. 30, articolo 15, legge regionale 28 gennaio 1986, n. 5, articolo 6 e 7, legge regionale 24 febbraio 1987, n. 6, articolo 5, legge regionale 6 settembre 1988, n. 43, articolo 8, legge regionale 6 settembre 1991, n. 20, articolo 15, legge regionale 28 gennaio 1992, n. 12, articolo 8 e legge regionale 26 gennaio 1994, n. 11, articolo 18 e successive modificazioni si conferma, previa rendicontazione, la parte di contributo già erogata e si revoca la quota parte restante per i comuni beneficiari che non hanno trasmesso entro le scadenze lo strumento urbanistico.
- 2. Per i comuni beneficiari dei contributi concessi ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3 (legge finanziaria 1998), che hanno trasmesso lo strumento urbanistico in adeguamento al Piano di Area regionale entro il 31 dicembre 2001 si procede alla liquidazione della quota parte non ancora erogata.
- 3. L'inosservanza dei termini di cui al comma 2 comporta la decadenza dei contributi concessi e la restituzione della parte già erogata.
- 4. Le somme recuperate ai sensi del presente articolo saranno iscritte nella u.p.b. E0053 del bilancio di previsione 2002.

Art. 16

Modifica dell'articolo 7 e dell'articolo 9 della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39 "Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale"

- 1. Il comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39, è sostituito dal seguente:
- "1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale:
- a) per l'adeguamento della viabilità statale nei settori di intervento indicati dall'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c), d), h), i), della presente legge, nella misura massima del quaranta per cento della spesa prevista, ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 1982, n. 531, nei limiti delle risorse destinate;
- b) per gli interventi previsti dal Piano Triennale di cui

- all'articolo 95, comma 1, lettera a), della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, come modificato dall'articolo 2 della legge regionale 29 ottobre 2001, n. 30;
- c) per la redazione, ai sensi dell'articolo 44 delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento, del Piano di Settore della grande viabilità su gomma e ferro, nonché dei relativi progetti.".
- 2. Il comma 1 bis dell'articolo 7 della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39 è abrogato.
- 3. Dopo il comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39 è aggiunto il seguente comma:
- "I bis. Una quota fino al venti per cento delle somme annualmente destinate alla mobilità comunale, è riservata al finanziamento di interventi la cui realizzazione la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, considera urgente ed indifferibile per motivi di sicurezza e/o funzionalità della rete stradale."

Art. 17

Modifica alla legge regionale 1° dicembre 1989, n. 52 "Disciplina del demanio lacuale e della navigazione sul lago di Garda"

- 1. Il comma 2 bis dell'articolo 3 della legge regionale 1 dicembre 1989, n. 52 "Disciplina del demanio lacuale e della navigazione sul lago di Garda" come introdotto dall'articolo 12 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5 (legge finanziaria 2001) è sostituito dal seguente:
- "2 bis. Fino all'istituzione del Comitato permanente d'intesa è autorizzata la concessione di un contributo annuale, a favore della comunità del Garda, per il funzionamento della segreteria dell'Autorità Interregionale del Garda, costituita ai sensi dell'atto istitutivo sottoscritto il 26 marzo 1988 dai Presidenti della Regione Lombardia, della Regione del Veneto e della Provincia Autonoma di Trento (u.p.b. U0126)."

Art. 18

Osservatorio Regionale Veneto sul Lavoro irregolare, elusione ed evasione contributiva

- 1. L'Ente regionale Veneto Lavoro è autorizzato, nell'ambito delle risorse trasferite, a provvedere alle spese necessarie per l'attivazione e il funzionamento dell'Osservatorio Regionale Veneto sul Lavoro irregolare, elusione ed evasione contributiva, già costituito in conformità al protocollo d'intesa sottoscritto dalla Regione del Veneto il 23 gennaio 2001, per euro 129.000,00.
- 2. Il finanziamento di cui al comma 1 è erogato sulla base della presentazione, da parte dell'Osservatorio, di un progetto esecutivo nonché della successiva rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione, secondo i termini e le modalità definite con provvedimento della Giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge (u.p.b. U0066).

Art. 19

Iniziative regionali per "2002 - Anno Internazionale delle Montagne" e contributi a comuni montani

- 1. La Giunta regionale è autorizzata a promuovere interventi, anche mediante la concessione di contributi a enti pubblici e privati, per l'organizzazione di eventi o la produzione e acquisizione di materiali e servizi, finalizzati alla celebrazione del "2002 Anno Internazionale delle Montagne", per complessivi 500.000,00 euro da stanziarsi nel bilancio regionale per l'esercizio 2002, u.p.b. U0010 "Celebrazioni e manifestazioni".
- 2. La Giunta regionale con apposita deliberazione da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale di bilancio, disciplina i contributi per i comuni appartenenti alle comunità montane e situati ad una altitudine pari o superiore ai 400 metri a sostegno delle spese per l'esercizio delle funzioni: in materia di servizi sociali e trasporto scolastico; di gestione e manutenzione e sgombero della neve relativamente alle strade comunali nonché di raccolta dei rifiuti; per spese di riscaldamento delle sedi e stabili comunali e delle scuole; gestione e manutenzione degli acquedotti, delle fognature e degli impianti di depurazione. Per l'anno 2002 l'importo previsto è di euro 1.100.000,00 (u.p.b. U0007).

Art. 20

Interventi regionali per "2002 anno del diritto all'alloggio per gli immigrati presenti nel Veneto"

- 1. La Regione promuove la realizzazione di accordi tra enti locali, enti pubblici o privati, imprese, cooperative, istituti di credito ed associazioni, rivolti al reperimento di alloggi da destinare agli immigrati extracomunitari ed alle loro famiglie regolarmente presenti sul territorio. A tal fine la Regione è autorizzata ad uno stanziamento nel bilancio regionale per l'esercizio 2002, di euro 2.600.000,00 per contributi in conto capitale a soggetti pubblici o privati per opere di realizzazione, risanamento, ristrutturazione o recupero di alloggi (u.p.b. U0158).
- 2. I contributi sono erogati secondo i criteri del Piano regionale triennale per l'immigrazione approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 20 del 26 giugno 2001.

Art. 21

Fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti agevolati alle imprese artigiane

- 1. Al fine del rafforzamento del sistema produttivo veneto, è istituito presso la Veneto Sviluppo S.p.A. un fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti agevolati alle imprese artigiane con la dotazione di euro 12.500.000,00 (u.p.b. U0056).
- 2. Possono beneficiare degli interventi del fondo di cui al comma 1, nel rispetto della vigente disciplina nazionale

concernente gli interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive e della disciplina comunitaria sugli aiuti di stato, le imprese artigiane del Veneto, così come definite dall'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443 "Legge quadro per l'artigianato" e successive modificazioni, nonché i loro consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, di cui all'articolo 6 della medesima legge.

3. La Giunta regionale provvede, fatta salva l'applicazione della regola de minimis di cui alla comunicazione della Commissione europea pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. C 68 del 6 marzo 1996, e successive modificazioni, agli adempimenti previsti dall'Unione europea per dare attuazione alle misure di aiuto previste dal presente articolo e stabilisce annualmente, sentita la competente commissione consiliare, i criteri di utilizzo del fondo medesimo in relazione alle tipologie di imprese e di intervento, nonché le relative modalità di gestione in conformità ai principi di economicità, efficacia e pubblicità dell'attività amministrativa.

Art. 22

Interventi di sviluppo del sistema infrastrutturale viario veneto

- 1. La Regione del Veneto concorre al potenziamento delle reti infrastrutturali di trasporto di viabilità del territorio veneto attraverso il finanziamento, da assegnare a favore della società costituitasi ai sensi della legge regionale 25 ottobre 2001, n. 29 "Costituzione di una società di capitali per la progettazione, esecuzione, manutenzione, gestione e vigilanza delle reti stradali", dei seguenti interventi:
- a) realizzazione delle opere viarie complementari all'autostrada Sacile-Conegliano (A28) per le quali è autorizzata una spesa complessiva di euro 41.317.000,00 (u.p.b. U0136);
- b) realizzazione delle opere viarie complementari al passante Mira-Quarto d'Altino per le quali è autorizzata una spesa complessiva di euro 61.975.000,00 (u.p.b. U0136).
- 2. Per la realizzazione del piano triennale di cui all'articolo 95 lettera a), della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 e successive modificazioni, è autorizzata, nell'ambito delle risorse attribuite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 una spesa complessiva di euro 524.219.500,00 di cui euro 145.301.500,00 sull'esercizio finanziario 2002, euro 54.132.000,00 sull'esercizio 2003 e euro 54.131.000,00 dall'esercizio 2004 all'esercizio 2009 (u.p.b. U0136).
- 3. Per la realizzazione della superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta è autorizzato un finanziamento regionale di euro 61.975.000,00 (u.p.b. U0136).
- 4. Le erogazioni delle somme di cui al presente articolo sono effettuate nel rispetto della vigente normativa in materia di lavori pubblici secondo le specifiche modalità

stabilite dalla Giunta regionale.

Art. 23

Contributi per la ricapitalizzazione delle Unità locali socio-sanitarie e delle Aziende ospedaliere del Veneto

- 1. La Regione al fine di ricapitalizzare le Unità locali socio-sanitarie e le Aziende ospedaliere del Veneto conferisce alle medesime apporti di capitale:
- a) per euro 150.000.000,00 ripartiti per ogni singolo ente sulla base delle situazioni patrimoniali in essere al 31 dicembre 2000 ed erogati nel corso di dieci anni in tranche annuali di importo costante;
- b) per euro 70.650.000,00 ripartiti per ogni singolo ente sulla base delle situazioni patrimoniali in essere al 31 dicembre 2001 ed erogati nel corso di dieci anni in tranche annuali di importo costante.
- 2. L'apporto di cui al comma 1, lettera a), può essere oggetto da parte delle Unità locali socio-sanitarie e delle Aziende ospedaliere di operazioni connesse alla cessione di crediti nei limiti dell'importo dei pagamenti da eseguire relativi ai debiti maturati e non estinti al 31 dicembre 2001 così come rappresentati nel bilancio d'esercizio 2001.
- 3. La Giunta regionale è autorizzata a definire con proprio atto i criteri e le modalità di erogazione per le operazioni di cui ai precedenti commi (u.p.b. U0144).

Art. 24

Modifica dell'articolo 4 della legge regionale 27 dicembre 2000, n. 23 "Iniziative comunitarie e regionali di sviluppo rurale"

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 27 dicembre 2000, n. 23, come modificato dall'articolo 17 della legge regionale 13 settembre 2001, n. 27, sono soppresse le parole: "Azione 11; Azione 12;".

Art. 25

Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 28 gennaio 1982, n. 8 "Interventi regionali per il potenziamento delle infrastrutture e delle attrezzature nel settore dei trasporti" e successive modifiche ed integrazioni

1. Il terzo comma dell'articolo 2 della legge regionale 28 gennaio 1982, n. 8 "Interventi regionali per il potenziamento delle infrastrutture e delle attrezzature nel settore dei trasporti ", come da ultimo modificato dall'articolo 28 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5, è così sostituito:

"La Giunta regionale è autorizzata ad eseguire interventi ovvero ad erogare contributi ad enti, soggetti o società, sia private che a partecipazione pubblica, per il potenziamento e la realizzazione di approdi e pontili nel lago di Garda. La Giunta regionale è altresì autorizzata ad erogare contributi agli enti o alle società a partecipazione pubblica interessati alla realizzazione e allo svilup-

po degli interporti di Padova, Rovigo, Venezia e Verona."(u.p.b. U0129).

Art. 26

Contributi per progetti finalizzati alla risoluzione dei problemi di trasporto e accessibilità da parte dei soggetti diversamente abili, nelle strutture aperte al pubblico

- a Venezia centro storico
- 1. In considerazione della particolare conformazione architettonica della città di Venezia ed ad integrazione di quanto previsto dalla legge regionale 30 agosto 1993, n. 41 e successive modificazioni, "Norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche e per favorire la vita di relazione", la Giunta regionale è autorizzata a finanziare per tre anni a scopo sperimentale progetti che propongano soluzioni di trasporto ed accessibilità nelle strutture aperte al pubblico del centro storico della città di Venezia, finalizzati ad agevolarne l'utilizzo anche alle persone con ridotta capacità motoria (u.p.b. U0152).
- 2. Possono presentare i progetti ammessi al contributo previsto dal comma 1 i soggetti di cui all'articolo 3 della legge regionale 30 agosto 1993, n. 41.
- 3. Per l'ammissibilità al contributo i progetti devono essere strutturati in modo tale da garantire un percorso completo di accessibilità alla struttura da raggiungere.
- 4. La Giunta regionale stabilisce d'intesa con il comune di Venezia i criteri, le modalità ed i limiti per l'assegnazione dei contributi ai singoli progetti.

Art. 27

Disposizioni transitorie relative all'articolo 23 della legge regionale 16 marzo 1994, n. 13 "Organizzazione turistica della Regione" e successive modificazioni

- 1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 23, comma 3, della legge regionale 16 marzo 1994, n. 13 per l'anno 2002 il fondo di cui alla lettera a) del comma 1 del medesimo articolo 23 è ripartito tra le province in relazione alla media dei finanziamenti destinati alle Aziende di promozione turistica (APT) nel triennio 1999-2001 (U0074).
- 2. La Giunta regionale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge eroga un primo acconto dei fondi, nella misura del cinquanta per cento e, successivamente, il saldo con la procedura ed in applicazione dei criteri di cui al comma 1. Per la distribuzione dell'acconto, in caso di indisponibilità dei dati statistici definitivi dell'anno precedente, può farsi riferimento a quelli dell'ultima annualità interamente disponibile.

Art. 28

Modifica dell'articolo 8 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 16 "Norme per il diritto al lavoro delle persone disabili in attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 e istituzione del servizio integrazione lavorativa presso le aziende ULSS"

- 1. Alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 16, la parola: "quattro" è sostituita con la parola: "cinque".
- 2. La lettera d) del comma 3, dell'articolo 8 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 16 è così sostituita:
- "d) cinque rappresentanti delle associazioni dei disabili maggiormente rappresentative a livello regionale, dei quali un rappresentante delle associazioni dei disabili psichici e uno delle associazioni per la tutela della salute mentale, espressi secondo specifica procedura definita dalla Giunta regionale.".
- 3. Alla lettera e) del comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 16, la parola: "quattro" è sostituita con la parola: "cinque".

Art. 29

Disposizioni in materia di sistema integrato di interventi e servizi socio-sanitari

1. Fino all'entrata in vigore della disciplina di cui all'articolo 112 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 e dell'attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", l'erogazione dei servizi assistenziali e riabilitativi non residenziali a favore dei disabili fisici o psichici non è soggetta a compartecipazione nella spesa.

Art. 30

Costituzione del Polo Veneto del latte alimentare

- 1. La Giunta regionale promuove le iniziative necessarie per la costituzione di una società finalizzata a realizzare un Polo Veneto per l'acquisto, la lavorazione e la commercializzazione del latte alimentare prodotto nel Veneto.
- 2. Per le finalità di cui al presente articolo la Giunta regionale autorizza la Società Veneto Sviluppo a svolgere tutte le azioni economiche e di promozione finalizzate alla costituzione del Polo Veneto di cui al comma 1, in conformità al progetto di fattibilità già presentato dalla Giunta regionale nell'anno 2000.

Art. 31

Provvidenze a favore delle persone non autosufficienti assistite a domicilio di cui alla legge regionale 6 settembre 1991, n. 28

1. Ai fini del riconoscimento ed assegnazione del concorso finanziario giornaliero previsto dalla legge regionale 6 settembre 1991, n. 28 e successive modificazioni, il limite del reddito individuale equivalente è di euro 10.329,13, mentre il reddito del nucleo familiare di stabile convivenza è determinato in euro 20.658,27 per due componenti, in euro 26.855,76 per tre componenti, in euro 33.053,24 per quattro componenti ed in euro 41.316,55 per cinque componenti.

Art. 32

Disposizioni in materia di programmazione extra-ospedaliera

- 1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge riprogramma la dotazione dei posti letto extraospedalieri residenziali e semiresidenziali, e i servizi di assistenza domiciliare integrata, tenendo conto della nuova programmazione della rete ospedaliera.
- 2. L'attivazione di detti servizi avviene sulla base dell'individuazione del fabbisogno assistenziale della non autosufficienza rilevato dalle unità locali-socio sanitarie, che si avvalgono degli appositi strumenti valutativi.

Art. 33 Contributi ad enti di formazione

1. A fronte delle attività formative già approvate dalla Giunta regionale nell'ambito del programma annuale delle attività formative 2000/2001 sono riconosciuti ai sottoelencati enti di formazione, in qualità di cofinanziamento per l'attività formativa già svolta, i seguenti contributi:

a) FICIAP	euro	633.500,00
b) ENAIP VENETO	euro	175.000,00
c) CNOS - FAP	euro	278.500,00
d) IAL VENETO	euro	52.000,00
e) DON CALABRIA	euro	31.000,00

2. Alla complessiva spesa di euro 1.170.000,00 si provvede con le risorse stanziate all'u.p.b. U0175 iscritta nel bilancio di previsione 2002.

Art. 34

Interpretazione autentica del comma 1 dell'articolo 131, e modifica dell'articolo 130, della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11

- 1. L'espressione del comma 1 dell'articolo 131 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, "Le province promuovono, coordinano, incentivano e comunque assicurano,.." deve essere interpretata nel senso che alle province è attribuita la competenza per gli interventi sociali relativi ai non vedenti, agli audiolesi ed ai figli minori riconosciuti dalla sola madre, previsti dal medesimo comma 1.
- 2. All'inizio del comma 1 dell'articolo 130 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, sono aggiunte le parole "Fatto salvo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 131,".

Art. 35

Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 30 luglio 1999, n. 27 "Realizzazione di un autodromo nella Regione Veneto"

- 1. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 30 luglio 1999, n. 27 è sostituito dal seguente comma:
 - "1. La Giunta regionale promuove, per il tramite della

Veneto Sviluppo Spa, la costituzione di una società fra enti pubblici e soggetti privati per la progettazione, la realizzazione e la gestione dell'autodromo regionale, con una quota di partecipazione fino a euro 1.549.370,70.".

2. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 30 luglio 1999, n. 27 è abrogato.

Art. 36

Modifica dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 55 in materia di trattamento previdenziale dei consiglieri regionali

- 1. Dopo il comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 55 è aggiunto il seguente comma 1 bis:
- "I bis. I Consiglieri regionali di cui al comma 1 dell'articolo 2 che siano rieletti o che subentrino nel corso di una nuova legislatura, in caso di esercizio parziale del mandato hanno facoltà di integrare il versamento dei contributi delle mensilità mancanti per il completamento del nuovo quinquennio.".

Art. 37

Abolizione di tassa sulle concessioni regionali

- 1. A decorrere dal 1° gennaio 2002, non è più applicata la tassa sulle concessioni regionali di cui al numero d'ordine della tariffa allegata al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230, di seguito elencato:
- n. 41 Concessione, tanto provvisoria che definitiva, di servizi pubblici automobilistici di interesse regionale per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli (autolinee) di qualunque natura e durata che si effettuino ad itinerario fisso, anche se abbiano carattere saltuario (articoli 1 e 2 della legge 28 settembre 1939, n. 1822, e articoli 45 e 46 del DPR 28 giugno 1955, n. 771).

Art. 38

Disposizioni sull'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano

- 1. A decorrere dal 1° gennaio 2002, le aliquote dell'addizionale regionale all'imposta erariale di consumo sul gas metano e dell'imposta sostitutiva di detta addizionale per le utenze esenti, di cui al Capo II del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, e successive modificazioni ed integrazioni, sono, per quanto riguarda le tariffe T2, ridotte ai nuovi valori indicati ai punti 2 e 3 della tabella in calce al presente articolo, per quanto riguarda la tariffa T1, confermate nei valori indicati al punto 1 della medesima tabella, mentre quelle relative ai consumi per usi industriali e artigianali ed agricoli, sono determinate nella misura del cinquanta per cento della corrispondente imposta erariale.
 - 2. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

- a) 6 settembre 1991, n. 25 "Determinazione delle aliquote dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione; dell'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano e dell'imposta regionale sostituiva dell'addizionale medesima";
- b) l'articolo 2 "Tributi propri" della legge regionale 28 gennaio 1992, n. 12 (legge finanziaria 1992);
- c) 18 dicembre 1993, n. 52 "Addizionale regionale all'imposta erariale di consumo sul gas metano".

ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IMPOSTA DI CONSUMO SUL GAS METANO E IMPOSTA SOSTITUTIVA PER LE UTENZE ESENTI DALL'IMPOSTA ERARIALE

	TIPOLOGIA CONSUMI	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IMPOSTA ERARIALE DI CONSUMO SUL GAS METANO		IMPOSTA SOSTITUTIVA PER LE UTENZE ESENTI DALL'IMPOSTA ERARIALE DI CONSUMO SUL GAS METANO		
		LIRE AL METRO CUBO DI GAS METANO EROGATO	EURO AL METRO CUBO DI GAS METANO EROGATO	LIRE AL METRO CUBO DI GAS METANO EROGATO	EURO AL METRO CUBO DI GAS METANO EROGATO	
1	Consumi uso domestico cottura cibi e produzione acqua calda (T1)	10	0,005165	10	0,005165	
2	Consumi uso domestico cottura cibi, produzione acqua calda e riscaldamento individuale (T2) - fino a 250 metri cubi	10	0,005165	10	0,005165	
3	Consumi uso domestico cottura cibi, produzione acqua calda e riscaldamento individuale (T2) - oltre 250 metri cubi	25	0,012911	25	0,012911	

Art. 39

Sviluppo e miglioramento dell'attività dei Servizi di prevenzione, igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro (SPISAL)

1. A decorrere dall'anno 2002, l'importo dei proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, in materia di sicurezza e igiene del lavoro, è destinato, per un terzo dell'importo introitato nell'anno precedente, allo sviluppo e al miglioramento dell'attività degli SPISAL (u.p.b. U0140).

Art. 40

Fondo per acquisizioni e restauri di beni culturali soggetti a tutela

1. La Giunta regionale è autorizzata ad intervenire, nell'ambito delle attività di tutela del patrimonio librario di cui all'articolo 23, comma 2, lettere e) ed n) della legge regionale5 settembre 1984, n. 50 "Norme in materia di musei, biblioteche, archivi di enti locali o di interesse locale" e successive modificazioni e ai sensi dell'articolo 143, comma 3, lettera e) della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, con interventi di acquisizione e restauro di beni culturali di particolare rilevanza per il patrimonio storico e artistico del Veneto.

2. La relativa spesa, quantificata in euro 600.000,00 per l'anno 2002, fa riferimento all'u.p.b. U0171.

Art. 41 Fondo per gestione e valorizzazione dell'opera di Carlo Scarpa

- 1. La Giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari per:
- a) garantire la gestione e la conservazione nel Veneto dell'archivio Carlo Scarpa, acquistato dallo Stato, in collaborazione con Istituzioni culturali ed enti veneti;
- b) assicurare l'implementazione dell'archivio stesso con nuove acquisizioni;
- c) avviare la catalogazione sistematica di tutti i documenti;
- d) assicurare il restauro e il trasferimento in formato digitale dei disegni e dei progetti;
- e) promuovere il censimento e lo studio delle sue opere;
- f) sostenere progetti di restauro di edifici e allestimenti realizzati da Carlo Scarpa nel Veneto;
- g) valorizzare il lavoro di Carlo Scarpa nell'ambito dell'architettura contemporanea a livello internazionale me-

diante la promozione di ricerche, incontri tra studiosi, pubblicazioni specialistiche.

- 2. Il programma delle azioni di cui al comma 1 è definito dalla Giunta regionale d'intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali e per la sua realizzazione sono autorizzate per l'anno 2002 le seguenti spese:
- a) euro 1.500.000,00 per le iniziative di cui al comma 1, lettere b), d) ed f) (u.p.b. U0171);
- b) euro 500.000,00 per le iniziative di cui al comma 1, lettere a), c), e) e g) (u.p.b. U0168).

Art. 42

Interventi a favore dell'impiantistica sportiva di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h) della legge regionale 5 aprile 1993, n. 12 "Norme in materia di sport e tempo libero"

1. È riservata alla Giunta regionale la possibilità di destinare una quota non superiore al dieci per cento dello stanziamento annuo iscritto all'u.p.b. U0179, per gli interventi a favore dell'impiantistica sportiva di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), della legge regionale 5 aprile 1993, n. 12, ad iniziative aventi particolari necessità, individuate sulla base delle richieste pervenute, sentito il CONI regionale del Veneto.

Art. 43

Concessione anticipazione finanziaria al Consorzio BIM Adige con sede a Verona

1. Nelle more della definizione del contenzioso tra il Consorzio BIM Adige con sede a Verona e la Provincia autonoma di Bolzano, relativo all'attribuzione dei sovracanoni in materia di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, la Giunta regionale è autorizzata a concedere un'anticipazione finanziaria al Consorzio BIM Adige con sede a Verona di importo pari a euro 200.000,00 con obbligo di restituzione ad avvenuta definizione del contenzioso (u.p.b. di entrata E0053; u.p.b. di spesa U0114).

Art. 44

Finanziamento della Società Canalgrande S.p.A. a favore della Società Recoaro Mille S.r.l.

- 1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di euro 350.000,00 da impiegarsi ai fini della immediata liquidazione della Società Recoaro Mille S.r.l. (u.p.b. U0074).
- 2. Il finanziamento di cui al precedente comma, viene prioritariamente destinato alla definizione dell'anticipazione finanziaria concessa dalla Società Canalgrande S.p.A. alla Società Recoaro Mille S.r.l..

Art. 45

Disposizioni integrative della legge regionale 22 giugno 1993, n. 16 "Iniziative per il decentramento amministrativo e per lo sviluppo economico e sociale nel Veneto orientale" e successive modificazioni

1. Ai fini dell'attuazione della legge regionale 22 giugno 1993, n. 16 è autorizzata la spesa di euro 258.000,00 (u.p.b. U0175) a sostegno delle attività della sede universitaria di Portogruaro di cui all'articolo 4 bis e di euro 258.500,00 (u.p.b. U0005) per il funzionamento della Conferenza permanente dei sindaci di cui all'articolo 6, comma 4 e per lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 6 comma 5.

Art. 46

Disposizioni transitorie in materia di domande presentate ai sensi della legge regionale 1° febbraio 2001, n. 2 "Intervento regionale a favore dei centri storici dei comuni minori"

- 1. Per l'anno 2002 lo stanziamento dell'u.p.b. U0211 è utilizzato per integrare le risorse destinate alle domande già presentate ai sensi della legge regionale 1° febbraio 2001, n. 2.
- 2. Ai fini di cui al comma 1, si considerano ammissibili le domande pervenute ai comuni nel termine di sessanta giorni decorrenti dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto della deliberazione della Giunta regionale 2 maggio 2001, n. 1065 avente ad oggetto "legge regionale 1° febbraio 2001, n. 2 . Interventi regionali a favore dei centri storici dei comuni minori. Criteri per l'attribuzione dei contributi.", ancorché trasmesse dal comune alla Regione oltre i termini di cui all'articolo 3, comma 1, della legge regionale 1° febbraio 2001, n. 2 . Ai medesimi fini è, altresì, ammessa l'integrazione della documentazione tecnica della domanda eventualmente incompleta.

Art. 47

Proroga di termini della legge regionale 27 giugno 1996, n. 17, "Piano faunistico venatorio regionale (1996-2001)"

1. La validità del vigente Piano faunistico venatorio regionale, di cui alla legge regionale 27 giugno 1996, n. 17 e successive modificazioni, è prorogata sino al 31 marzo 2003.

Art. 48 Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 17 gennaio 2002

Galan

INDICE

- Art. 1 Quadro finanziario di riferimento
- Art. 2 Estinzione dei crediti di importo non superiore a euro 10,33 per tributi regionali
- Art. 3 Riscossione delle tasse automobilistiche
- Art. 4 Rifinanziamenti
- Art. 5 Fondi speciali
- Art. 6 Funzioni conferite agli enti locali ai sensi della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112"
- Art. 7 Rete regionale di informazione economico-contabile agricola
- Art. 8 Ricapitalizzazione della Società Terme di Recoaro S.p.A.
- Art. 9 Costituzione di una società per azioni per la realizzazione e la gestione di servizi pubblici locali
- Art. 10 Ricapitalizzazione della Società Sistemi Territoriali S.p.A.
- Art. 11 Contributi straordinari agli enti locali fideiussori delle società che hanno stipulato contratti di finanziamento con la Società Veneziana Edilizia Canalgrande S.p.A.
- Art. 12 Contributi per l'adeguamento dei Piani Regolatori Generali ai Piani di Area o ai Piani Ambientali
- Art. 13 Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 5 maggio 1998, n. 21 "Modifiche alla legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 'Norme per l'assetto e l'uso del territorio' e disposizioni in materia di basi informative territoriali"
- Art. 14 Interventi per la salvaguardia di Venezia
- Art. 15 Disposizioni transitorie in materia di contributi per la redazione di strumenti urbanistici
- Art. 16 Modifica dell'articolo 7 e dell'articolo 9 della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39 "Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale"
- Art. 17 Modifica alla legge regionale 1 dicembre 1989, n.

- 52 "Disciplina del demanio lacuale e della navigazione sul lago di Garda"
- Art. 18 Osservatorio Regionale Veneto sul Lavoro irregolare, elusione ed evasione contributiva
- Art. 19 Iniziative regionali per "2002 Anno Internazionale delle Montagne" e contributi a comuni montani
- Art. 20 Interventi regionali per "2002 anno del diritto all'alloggio per gli immigrati presenti nel Veneto"
- Art. 21 Fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti agevolati alle imprese artigiane
- Art. 22 Interventi di sviluppo del sistema infrastrutturale viario veneto
- Art. 23 Contributi per la ricapitalizzazione delle Unità locali socio-sanitarie e delle Aziende ospedaliere del Veneto
- Art. 24 Modifica dell'articolo 4 della Igge regionale 27 dicembre 2000, n. 23 "Iniziative comunitarie e regionali di sviluppo rurale"
- Art. 25 Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 28 gennaio 1982, n. 8 "Interventi regionali per il potenziamento delle infrastrutture e delle attrezzature nel settore dei trasporti" e successive modifiche ed integrazioni
- Art. 26 Contributi per progetti finalizzati alla risoluzione dei problemi di trasporto e accessibilità da parte dei soggetti diversamente abili, nelle strutture aperte al pubblico a Venezia centro storico
- Art. 27 Disposizioni transitorie relative all'articolo 23 della legge regionale 16 marzo 1994, n. 13 "Organizzazione turistica della Regione" e successive modificazioni
- Art. 28 Modifica dell'articolo 8 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 16 "Norme per il diritto al lavoro delle persone disabili in attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 e istituzione del servizio integrazione lavorativa presso le aziende ULSS"
- Art. 29 Disposizioni in materia di sistema integrato di interventi e servizi socio-sanitari
- Art. 30 Costituzione del Polo Veneto del latte alimentare
- Art. 31 Provvidenze a favore delle persone non autosufficienti assistite a domicilio di cui alla legge regionale 6 settembre 1991, n. 28
- Art. 32 Disposizioni in materia di programmazione extraospedaliera
- Art. 33 Contributi ad enti di formazione
- Art. 34 Interpretazione autentica del comma 1 dell'articolo 131, e modifica dell'articolo 130, della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11
- Art. 35 Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 30 luglio 1999, n. 27 "Realizzazione di un autodromo nella Regione Veneto"

- Art. 36 Modifica dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 55 in materia di trattamento previdenziale dei consiglieri regionali
- Art. 37 Abolizione di tassa sulle concessioni regionali
- Art. 38 Disposizioni sull'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano
- Art. 39 Sviluppo e miglioramento dell'attività dei Servizi di prevenzione, igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro (SPISAL)
- Art. 40 Fondo per acquisizioni e restauri di beni culturali soggetti a tutela
- Art. 41 Fondo per gestione e valorizzazione dell'opera di Carlo Scarpa
- Art. 42 Interventi a favore dell'impiantistica sportiva di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h) della legge regionale 5 aprile 1993, n. 12 "Norme in materia di sport e tempo libero"
- Art. 43 Concessione anticipazione finanziaria al Consorzio BIM Adige con sede a Verona
- Art. 44 Finanziamento della Società Canalgrande S.p.A. a favore della Società Recoaro Mille S.r.l.
- Art. 45 Disposizioni integrative della legge regionale 22 giugno 1993, n. 16 "Iniziative per il decentramento amministrativo e per lo sviluppo economico e sociale nel Veneto orientale" e successive modificazioni
- Art. 46 Disposizioni transitorie in materia di domande presentate ai sensi della legge regionale 1° febbraio 2001, n. 2 "Intervento regionale a favore dei centri storici dei comuni minori"
- Art. 47 Proroga di termini della legge regionale 27 giugno 1996, n. 17, "Piano faunistico venatorio regionale (1996-2001)"
- Art. 48 Dichiarazione d'urgenza

ALLEGATO ALLA LEGGE REGIONALE 17 GENNAIO 2002, N. 2 RELATIVA A:

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE PER L'ESERCIZIO 2002

TABELLE A - B - C

Ordine di stampa	Codice UPB	Descrizione UPB	Competenza 2002	Competenza 2003	Competenza 2004
	Capitolo	Descrizione Capitolo			
10.01.004	U0004	CONSULTAZIONI ELETTORALI			
	003210	SPESE PER L'INIZIATIVA POPOLARE PER LE LEGGI ED I REGOLAMENTI REGIONALI, SU REFERENDUM CONSULTIVI REGIONALI (L.R. 24/12/1992, N.25)	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	Totale U0004		100.000,00	100.000,00	100.000,00
11.01.001	U0005	INTERVENTI INDISTINTI A FAVORE DEGLI ENTI LOCALI			
	013002	SPESE PER L'ASSOLVIMENTO DEGLI ADEMPIMENTI REGIONALI IN MATERIA DI USI CIVICI, DI CUI AGLI ARTT. 3 E 4 DELLA L.R. 22/7/1994, N. 31	50.000,00	0,00	0,00
	013162	RIMBORSO SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONFERENZA PERMANENTE PER LA PROGRAMMAZIONE NELLE AREE MONTANE (ART. 6 L.R. 6/6/83 N.29 E L.R. 23/89)	52.000,00	52.000,00	52.000,00
	Totale U0005		102.000,00	52.000,00	52.000,00
11.01.003	U0007	TRASFERIMENTI AGLI ENTI LOCALI PER INVESTIMENTI			
	003112	CONTRIBUTI A FAVORE DI COMUNI CHE PROMUOVONO L'ESERCIZIO ASSOCIATO DI FUNZIONI E SERVIZI COMUNALI (ART.3 L.R. 30/1/97, N. 6 E ART. 23 L.R. 12/9/97, N.37)	826.500,00	826.500,00	826.500,00
	003474	CONTRIBUTI REGIONALI PER FAVORIRE L'UNIONE, LA FUSIONE E LO SVOLGIMENTO DI FUNZIONI IN MODO ASSOCIATO DI COMUNI (LL.RR. 24/12/92 N.25 ART.10 E 30/1/97 N.6 ART.5)	1.500.000,00	0,00	0,00
	Totale U0007		2.326.500,00	826.500,00	826.500,00
12.01.001	U0013	DIRITTI UMANI, COOPERAZIONE E SOLIDARIETÀ INTERNAZIONALE			
	070015	SPESE PER INIZIATIVE DI COOPERAZIONE DECENTRATA ALLO SVILUPPO (L.R. 16/12/99, N. 55)	850.000,00	850.000,00	850.000,00
	070017	INTERVENTI REGIONALI IN MATERIA DI PROMOZIONE DEI DIRITTI UMANI E DELLA CULTURA DI PACE (L.R. 16/12/99, N. 55)	258.000,00	258.000,00	258.000,00
	070023	FONDO PER INTERVENTI DI SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE (L.R. 16/12/99, N. 55)	300.000,00	150.000,00	150.000,00
	Totale U0013		1.408.000,00	1.258.000,00	1.258.000,00
14.04.001	U0029	ATTIVITA' DI SUPPORTO AL CICLO DELLA PROGRAMMAZIONE			
	007028	PROGRAMMA DI POTENZIAMENTO E SVILUPPO DELLE ATTIVITA' PER LA VALUTAZIONE DELLE SCELTE REGIONALI IN MATERIA TRIBUTARIA ED ECONOMICO-FINANZIARIA (ART. 2 L.R. 3/2/98, N. 3)	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	Totale U0029		150.000,00	150.000,00	150.000,00
15.01.001	U0031	SERVIZI A FAVORE DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE			
	012112	INTERVENTI PER LA QUALIFICAZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE BOVINE (ART. 83 L.R. 28/1/2000, N. 5)	750.000,00	0,00	0,00
	Totale U0031		750.000,00	0,00	0,00
			ļ	İ	

Tab. A - RIFINANZIAMENTO DI LEGGI SETTORIALI DI SPESA (art. 2, c. 3, lett. c) della L.R. 29/11/2001, n. 39)

Ordine di stampa	Codice UPB	Descrizione UPB	Competenza 2002	Competenza 2003	Competenza
	Capitolo	Descrizione Capitolo	2002	2003	2004
15.01.003	U0033	LOTTA E PROFILASSI DELLE MALATTIE DELLA FAUNA AGRICOLA			
	011604	INTERVENTI REGIONALI A FAVORE DELLE AZIENDE CHE ADERISCONO AI PROGRAMMI DI ETICHETTATURA FACOLTATIVA (ART. 3, L.R. 31/5/2001, N. 13)	700.000,00	0,00	0,00
	011605	INIZIATIVE REGIONALI PER L'INFORMAZIONE DEI CONSUMATORI IN MATERIA DI CARNI BOVINE (ART. 5, L.R. 31/5/2001, N. 13)	400.000,00	0,00	0,00
	012128	INTERVENTI REGIONALI PER LA LOTTA E LA PROFILASSI DELLA MIXOMATOSI DEI CONIGLI (LL.RR. 2/12/86 N.48 E 30/4/90 N.38)	35.000,00	0,00	0,00
	Totale U0033		1.135.000,00	0,00	0,00
15.01.005	U0035	INTERVENTI STRUTTURALI NEL SETTORE ZOOTECNICO	·	ŕ	-,**
	011602	INTERVENTI STRUTTURALI NEL SETTORE ZOOTECNICO PER L'ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA COMUNITARIA DELLE CONDIZIONI IGIENICO-SANITARIE NEGLI ALLEVAMENTI BOVINI DA LATTE (ART. 38 L.R. 28/1/2000, N. 5)	1.250.000,00	0,00	0,00
	011603	INTERVENTI REGIONALI PER LA REALIZZAZIONE DEI SISTEMI VOLTI A FAVORIRE LA RINTRACCIABILITÀ DELLE CARNI BOVINE (ART. 4 L.R. 31/5/2001, N. 13)	8.200.000,00	0,00	0,00
	Totale U0035	,	9.450.000,00	0,00	0,00
15.02,001	U0038	PROMOZIONE E SERVIZI A FAVORE DELLE COLTIVAZIONI AGRICOLE E DEL SETTORE FLORICOLO	·	,,,	3,00
	011481	CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DELLE STRADE DEL VINO E DI ALTRI PRODOTTI TIPICI DEL VENETO (L.R. 7/9/2000, N° 17)	50.000,00	0,00	0,00
	Totale U0038	·	50.000,00	0,00	0,00
15.02.002	U0039	LOTTA E PROFILASSI DELLE MALATTIE DELLE COLTURE AGRICOLE	·	•	5,52
	012539	ATTUAZIONE DI UN PROGRAMMA DI INTERVENTI PER IL CONTROLLO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS SHARKA SULLE DRUPACEE (ART.12 L.R. 30/1/97, N.6, ART.6 L.R. 28/01/00 N.5)	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	012546	PROGRAMMA DI INTERVENTI PER LA LOTTA CONTRO IL COLPO DI FUOCO BATTERICO DELLE PIANTE (ART. 3 L.R. 3/2/98, N. 3)	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	012566	PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI PER LA LOTTA CONTRO LA DIABROTICA VIRGIFERA VIRGIFERA (ORDINANZA DELLA GIUNTA REGIONALE N. 1 DEL 17.2.1999)	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	Totale U0039		480.000,00	480.000,00	480.000,00
15.02.004	U0041	INTERVENTI PER LA RICOSTRUZIONE DELLE COLTURE DANNEGGIATE			.,,,
	012210	ATTUAZIONE DI UN PROGRAMMA DI INTERVENTI PER LA LOTTA ALLA FLAVESCENZA DORATA (ART.11 L.R. 30/1/97 N.6, ART.5 L.R. 28/01/00 N.5)	180.000,00	180.000,00	180.000,00
	Totale U0041		180.000,00	180.000,00	180.000,00
				ĺ	

Ordine di stampa	Codice UPB	Descrizione UPB	Competenza 2002	Competenza 2003	Competenza 2004
	Capitolo	Descrizione Capitolo			
15.03.001	U0043	INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELL'ECONOMIA MONTANA			
	003102	INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA DI MONTAGNA, LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DEI TERRITORI MONTANI (ARTT. 5,6,7,9,15,16 L.R. 18/01/1994, N.2)	500.000,00	0,00	0,00
	Totale U0043		500.000,00	0,00	0,00
15.04.001	U0045	PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI DI QUALITÀ			
	012006	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AIUTI ED INTERVENTI DERIVANTI DALLA POLITICA AGRICOLA COMUNE (P.A.C.; ART. 5 L.R. 9/2/01, N. 5)	930.000,00	930.000,00	930.000,00
	Totale U0045		930.000,00	930.000,00	930.000,00
15.04.002	U0046	SERVIZI ALLE IMPRESE E ALLA COLLETTIVITÀ RURALE			
	011890	INIZIATIVE IN MATERIA DI SVILUPPO RURALE - MISURA 6 - CODICE UE (F) - AGROAMBIENTE; (L.R. 27/12/2000, N. 23) - AIUTI AGGIUNTIVI REGIONALI	17.500,00	17.500,00	17.500,00
	012512	INIZIATIVE DI INFORMAZIONE E DIVULGAZIONE AGRICOLA (L.R. 7/99, ART.7; L.R. 32/99)	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	012600	INTERVENTI REGIONALI PER FAVORIRE LA RICERCA E LA SPERIMENTAZIONE NEL SETTORE PRIMARIO (ART. 4 L.R. 9/8/1999, N. 32)	139.500,00	139.500,00	139.500,00
	012602	INTERVENTI REGIONALI PER IL COLLAUDO DELL'INNOVAZIONE, LA DIVULGAZIONE, L'INFORMAZIONE E LA FORMAZIONE (ARTT. 5 E 10 L.R. 9/8/1999, N. 32; ART.46 L.R.9/2/01, N.5)	516.500,00	516.500,00	516.500,00
	012608	INTERVENTI REGIONALI PER FAVORIRE LA TENUTA DELLA CONTABILITA' AZIENDALE (ART. 8 L.R. 9/8/1999, N. 32)	168.000,00	168.000,00	168.000,00
	012620	SPESE PER LA VALUTAZIONE E LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO RURALE (L.R. 27/12/2000, N. 23)	77.500,00	77.500,00	77.500,00
	Totale U0046		1.419.000,00	1.419.000,00	1.419.000,00
15.04.003	U0049	INTERVENTI INFRASTRUTTURALI A FAVORE DELLE IMPRESE E DELLA COLLETTIVITÀ RURALE			
	011872	INIZIATIVE IN MATERIA DI SVILUPPO RURALE - MISURA 1 - CODICE UE (A) - INVESTIMENTI NELLE AZIENDE AGRICOLE (L.R. 27/12/2000, N. 23)	3.500.000,00	0,00	0,00
	011876	INIZIATIVE IN MATERIA DI SVILUPPO RURALE - MISURA 6 - CODICE UE (F) - AGROAMBIENTE; AZIONE 11 E AZIONE 12 (L.R. 27/12/2000, N. 23)	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
	012610	SOSTEGNO ALLA DIFFUSIONE DEL MARCHIO DI QUALITA' A CARATTERE COLLETTIVO DEI PRODOTTI AGRICOLI E AGRO-ALIMENTARI (L.R. 31/5/2001, N. 12)	750.000,00	0,00	0,00
	Totale U0049		7.750.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
16.01.001	U0201	ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE ALLE IMPRESE			
	021404	ATTIVITA' DI INFORMAZIONE ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE IN MATERIA DI INIZIATIVE E PROGRAMMI COMUNITARI SVOLTE DALL' EUROSPORTELLO (ART. 8 L.R. 3/2/98, N. 3)	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	Totale U0201		250.000,00	250.000,00	250.000,00

Ordine di stampa	Codice UPB	Descrizione UPB	Competenza 2002	Competenza 2003	Competenza 2004
	Capitolo	Descrizione Capitolo			
16.01.002	U0202	AZIONI A SOSTEGNO DELLO SVILUPPO DELLA QUALITÀ E DELLA COOPERAZIONE			
	030030	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED IMPRESE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA' E DELL'INNOVAZIONE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 3, 4, E 7, PER LA DIVULGAZIONE INFORMATIVA E PER L'ACCESSO AI SERVIZI DI CONSULENZA, ASSISTENZA TECNICA E DI PROVA E CERTIFICAZIONE (L.R. 28/1/97 N.3)	4.915.000,00	4.915.000,00	4.915.000,00
	Totale U0202		4.915.000,00	4.915.000,00	4.915.000,00
16.01.004	U0051	TUTELA DEI MARCHI E DELLE PRODUZIONI TIPICHE			
	030036	INIZIATIVE REGIONALI IN MATERIA DI MARCHI (L.R. 7/4/2000 N. 16)	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	Totale U0051		40.000,00	40.000,00	40.000,00
16.01.005	U0062	AIUTI ALLO SVILUPPO ECONOMICO ED ALL'INNOVAZIONE			
	020006	INTERVENTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE DEL VENETO ORIENTALE (L.R. 22/6/93 N.16; ART. 75 L.R. 28/01/2000 N.5)	207.000,00	0,00	0,00
	Totale U0062		207.000,00	0,00	0,00
16.03.003	U0056	INTERVENTI STRUTTURALI A FAVORE DELLE IMPRESE ARTIGIANE			
	021016	INTERVENTI REGIONALI PER FINANZIAMENTI AGEVOLATI ALLE IMPRESE ARTIGIANE (L.R. 6/9/1993, N.48 E ART.42 L.R. 3/2/98,N.3)	3.800.000,00	0,00	0,00
	Totale U0056		3.800.000,00	0,00	0,00
16.04.001	U0058	AZIONI A FAVORE DELL'INDUSTRIA			
	020576	SPESE PER IL COMITATO DI CONSULTAZIONE SULLA SUBFORNITURA (ART. 5 L.R. 18/3/1999, N. 9)	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	Totale U0058		25.000,00	25.000,00	25.000,00
18.01.002	U0068	INTERVENTI INFRASTRUTTURALI NEL SETTORE ENERGETICO			
	022104	REDAZIONE DEL PIANO ENERGETICO REGIONALE (ART. 2 L.R. 27/12/2000, N. 25)	258.500,00	258.500,00	258.500,00
	022106	FINANZIAMENTO DI PROGETTI PILOTA REGIONALI IN MATERIA DI ENERGIA (ART. 4 L.R. 27/12/2000, N. 25)	1.291.500,00	0,00	0,00
	Totale U0068		1.550.000,00	258.500,00	258.500,0
19.01.001	U0070	INFORMAZIONE, PROMOZIONE E QUALITÀ PER IL COMMERCIO			
	032030	CONTRIBUTI A PICCOLE E MEDIE IMPRESE, NONCHE' A LORO FORME ASSOCIATIVE E CONSORZI, DEI SETTORI DEL COMMERCIO, DEL TURI SMO E DEI SERVIZI PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA' E DELL'INNOVAZIONE MEDIANTE DIVULGAZIONE D'INFORMAZIONI E ACCESSO AI SERVIZI DI CONSULENZA E CERTIFICAZIONE(ARTT.4,5,8 LR 16/98)	258.500,00	0,00	0,0
	Totale U0070		258.500,00	0,00	0,0

Ordine di stampa	Codice UPB	Descrizione UPB	Competenza 2002	Competenza 2003	Competenza 2004
	Capitolo	Descrizione Capitolo			
19.01.004	U0073	ATTIVITÀ DI INCENTIVAZIONE PER IL COMMERCIO			
	032034	CONTRIBUTI ALLA COOPERAZIONE E CONSORZI DI GARANZIA DEL SETTORE COMMERCIO (L.R. 18/1/99, N. 1)	1.033.000,00	0,00	0,00
	032036	FONDO DI ROTAZIONE PER GLI INVESTIMENTI DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE COMMERCIALI (L.R. 18/1/99, N. 1)	4.000.000,00	0,00	0,00
	Totale U0073		5.033.000,00	0,00	0,00
20.01.001	U0074	INFORMAZIONE, PROMOZIONE E QUALITÀ PER IL TURISMO			
	031044	INTERVENTI A FAVORE DEL SOCCORSO ALPINO (L.R. 18/12/86 N.52 ART. 15 BIS)	258.000,00	258.000,00	258.000,00
	Totale U0074		258.000,00	258.000,00	258.000,00
22.01.001	U0085	STUDI, RICERCHE ED INDAGINI AL SERVIZIO DEL TERRITORIO			
	043032	CONTRIBUTI AI COMUNI PER LA COSTITUZIONE DI BASI INFORMATIVE TERRITORIALI ELEMENTARI (L.R. 5/5/98, N. 21)	450.000,00	450.000,00	450.000,00
	Totale U0085		450.000,00	450.000,00	450.000,00
22.01.003	U0087	INTERVENTI PER L'ASSETTO TERRITORIALE			
	007800	SPESE PER LA FORMAZIONE E GESTIONE DELLA CARTA TECNICA REGIONALE, DELLA CARTA GEOLOGICA E DEI TEMATISMI COLLEGATI (L.R. 16/7/76, N.28) - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A.	775.000,00	0,00	0,00
	043030	CONTRIBUTI AI COMUNI IL CUI TERRITORIO RIENTRA NEGL'AMBITI INDIVIDUATI DAI PIANI D'AREA, SECONDO IL PTRC, PER LA REDA ZIONE DI STRUMENTI URBANISTICI E DI LORO VARIANTI (L.R. 27/6/1985, N. 61 E ART. 10 L.R. 3/2/1988, N. 3)	260.000,00	0,00	0,00
	Totale U0087		1.035.000,00	0,00	0,00
22.03.003	U0092	INTERVENTI INFRASTRUTTURALI IN MATERIA DI BONIFICA			
	010040	PRONTO INTERVENTO DI CUI ALL'ART. 70 DEL R.D. 25/5/1895, N. 350 (L.R. 6/11/1984 N. 54 ART.6)	1.800.000,00	0,00	0,00
	010046	CONTRIBUTI A CONSORZI DI BONIFICA PER INTERVENTI DI NATURA URGENTE E INDIFFERIBILE NEL SETTORE DELLA BONIFICA AI FI NI DELLA DIFESA E TUTELA DEL TERRITORIO (ART.3 LR 2/4/1985 N.30)	4.132.000,00	0,00	0,00
	010054	INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLE OPERE REALIZZATE NELLA LAGUNA DEL DELTA DEL PO E DI CAORLE (ART.29 LR 22/2/1999 N.7)	2.000.000,00	0,00	0,00
	Totale U0092		7.932.000,00	0,00	0,00
22.04.005	U0097	MIGLIORAMENTO FONDIARIO ED AMBIENTALE			
	013018	INTERVENTI PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE RURALE MONTANO (ARTT. 20,21 E 22 L.R. N.2 18/1/1994)	2.500.000,00	0,00	0,00

Tab. A - RIFINANZIAMENTO DI LEGGI SETTORIALI DI SPESA (art. 2, c. 3, lett. c) della L.R. 29/11/2001, n. 39)

stampa	Codice UPB	Descrizione UPB	Competenza 2002	Competenza 2003	Competenza 2004
	Capitolo	Descrizione Capitolo			
22.04.005	U0097	MIGLIORAMENTO FONDIARIO ED AMBIENTALE			
	014230	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DEI PASCOLI, DELLE MALGHE E DELLA VIABILITA' SILVO-PASTO RALE (ARTT.25 E 26 L.R. 52/78)	516.500,00	0,00	0,00
	Totale U0097		3.016.500,00	0,00	0,00
22.05.002	U0101	INTERVENTI STRUTTURALI NELLE AREE NATURALI PROTETTE E NEGLI AMBITI DI INTERESSE NATURALISTICO		ŕ	
	051056	SPESE PER IL SOSTEGNO DEI PARCHI REGIONALI E INTERREGIONALI PER L'ATTUAZIONE DELLE PREVISIONI DEI PIANI AMBIENTALI (ARTT. 9 E 13 L.R. 16/8/84, N. 40)	1.239.500,00	0,00	0,00
	Totale U0101		1.239.500,00	0,00	0,00
22.06.002	U0103	SISTEMAZIONI FLUVIOMARITTIME	:		
	051054	INTERVENTI PER LA TUTELA E LA DIFESA DELLE COSTE VENETE (ART.6 II COMMA L.R. 1/8/1986 N.34)	2.000.000,00	0,00	0,00
	Totale U0103		2.000.000,00	0,00	0,00
23.01.002	U0108	INTERVENTI STRUTTURALI NELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI	:		
	050164	INTERVENTI REGIONALI PER LE FINALITÀ DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 27, LEGGE N. 549/1995 (ART. 46, COMMA 3, L.R. 21/1/2000, N.3)	3.718.500,00	3.419.000,00	3.060.000,00
	Totale U0108		3.718.500,00	3.419.000,00	3.060.000,00
23.02.001	U0110	PREVENZIONE E PROTEZIONE AMBIENTALE			
	050256	PRONTO INTERVENTO PER FENOMENI OCCASIONALI DI INQUINAMENTO (L.R. 16/4/1985 N.33)	220.000,00	220.000,00	220.000,00
	Totale U0110		220.000,00	220.000,00	220.000,00
25.01.002	U0115	INTERVENTI INFRASTRUTTURALI PER LE RISORSE IDRICHE			
	050034	CONTRIBUTI REGIONALI IN MATERIA DI IMPIANTI ED INFRASTRUTTURE RELATIVI AL CICLO INTEGRATO DELL'ACQUA (ART.1 L.R. 9/2/2001 N.5)	7.000.000,00	0,00	0,00
	Totale U0115	,	7.000.000,00	0,00	0,00
26.01.003	U0121	MEZZI IN DOTAZIONE DELLA PROTEZIONE CIVILE		3,44	5,20
	053008	SISTEMA REGIONALE DI ELISOCCORSO PER INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE (ART.12 L.R. 3/2/98, N. 3)	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Totale U0121		50.000,00	50.000,00	50.000,00
27.01.001	U0125	STUDI, PROGETTAZIONI ED INFORMAZIONE PER I TRASPORTI	·	·	·
	003428	INTERVENTI PER L'INFORMAZIONE E L'EDUCAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA STRADALE (L.R. 31/12/1987, N.66)	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	Totale U0125		200.000,00	200.000,00	200.000,00

	T .				
Ordine di stampa	Codice UPB	Descrizione UPB	Competenza 2002	Competenza 2003	Competenza 2004
	Capitolo	Descrizione Capitolo			
27.01.002	U0126	INTERVENTI GENERALI NEL SETTORE DEI TRASPORTI			
	045194	CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DELLA COMUNITA' DEL GARDA PER GARANTIRE IL SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO E SOCCORSO AI NAVIGANTI (ART. 17 L.R. 11/9/2000, N. 19)	28.000,00	0,00	0,00
	Totale U0126		28.000,00	0,00	0,00
27.01.005 UC 04 04 To	U0129	INTERVENTI STRUTTURALI NELLA LOGISTICA PER I TRASPORTI		·	·
	045034	CONTRIBUTI PER I PORTI MARITTIMI DI VENEZIA E CHIOGGIA AI SENSI DELL'ART. 2, IV COMMA, L.R. 28/1/1982, N.8	500.000,00	0,00	0,00
	045310	CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERPORTI E CENTRI MERCI AI SENSI DELL'ART. 2 COMMA III L.R. 28/1/1982, N.8 (ART. 14/C L.R. 31/1/1983, N.8)	1.000.000,00	0,00	0,00
	Totale U0129		1.500.000,00	0,00	0,00
27.01.007	U0131	INTERVENTI STRUTTURALI NEL SETTORE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE			·
	045300	CONTRIBUTI PER L'ACQUISIZIONE DI SEDIMI FERROVIARI DISMESSI (L.R. 24/12/1999, N. 61)	1.000.000,00	0,00	0,00
	Totale U0131		1.000.000,00	0,00	0,00
27.02.002	U0136	INTERVENTI STRUTTURALI PER LA VIABILITA' REGIONALE, PROVINCIALE E COMUNALE			
	045280	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER L'ADEGUAMENTO DELLA VIABILITA' STATALE, AL FINE DI MIGLIORARE LA MOBILITA' E LA SI CUREZZA DEL SISTEMA DEI TRASPORTI REGIONALI (ART.3 COMMA 1, LETT. a),b),c),h),i); ART.7; ART.16, COMMA 2, LETT. a) DELLA L.R. 30/12/1991 N.39)	7.500.000,00	0,00	0,00
	045284	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE A FAVORE DI PROVINCE, COMUNI, COMUNITA' MONTANE ED ENTI DI GESTIONE DEI PARCHI E DELLE RI SERVE NATURALI PER LA REALIZZAZIONE DI PISTE CICLABILI, AL FINE DI CONSENTIRE LA MOBILITA' DEGLI UTENTI IN CONDIZIONI DI SICUREZZA (L.R. 39/91 ARTT.10,11,16 COMMA 2 LETT.B); ARTT.103 L.R. 28/01/2000 N.5; ART. 10 L.R. 9/2/01, N. 5)	2.582.500,00	0,00	0,00
	045288	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER L'ADEGUAMENTO DELLA VIABILITA' AL FINE DI MIGLIORARE LA MOBILITA' E LA SICUREZZA DEL SISTEMA DEI TRASPORTI REGIONALI (L.R. 30/12/1991 N.39)	10.000.000,00	0,00	0,00
	045322	CONTRIBUTI PER L'ELIMINAZIONE DI PASSAGGI A LIVELLO E PER L'ADEGUAMENTO DI SOTTOPASSI FERROVIARI A NORMA DELL'ART.4 LR 28/1/82, N.8 E DELL'ART.7 L.R.24/2/87 N.6 (ART. 28 L.R. 3/2/98 N.3)	8.500.000,00	0,00	0,00
	Totale U0136		28.582.500,00	0,00	0,00
28.01.001	U0211	INTERVENTI INDISTINTI DI EDILIZIA SPECIALE PUBBLICA			
	044012	INTERVENTI REGIONALI A FAVORE DEI CENTRI STORICI DEI COMUNI MINORI (L.R. 1/2/2001, N. 2)	3.500.000,00	0,00	0,00
	Totale U0211	. ,	3.500.000,00	0,00	0,00
				1	

Ordine di stampa	Codice UPB	Descrizione UPB	Competenza 2002	Competenza 2003	Competenza 2004
	Capitolo	Descrizione Capitolo			
29.01.002	U0141	SANITA' VETERINARIA			
	060300	CONTRIBUTI ANNUALI ALLE U.L.S.S. PER LA LOTTA ALLA RABBIA SILVESTRE (ART.2 PUNTO A L.R. 28/1/1985, N.12)	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	060307	FONDO REGIONALE PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE E LA PREVENZIONE DEL RANDAGISMO AI SENSI DELLA L.R. 28/12/93, N. 60 (ART. 8 DELLA LEGGE 14/8/1991, N. 281)	220.000,00	0,00	0,00
	Totale U0141		225.000,00	5.000,00	5.000,00
29.01.006	U0145	PATRIMONIO SANITARIO MOBILIARE ED IMMOBILIARE		:	
	060018	INTERVENTI REGIONALI PER LE SPESE D'INVESTIMENTO NEL SETTORE SANITARIO (LEGGE 23/12/78, N.833 ART.51 E L.R. 20/7/89, N.21 ARTT. 17 E 18)	6.714.000,00	0,00	0,00
	Totale U0145		6.714.000,00	0,00	0,00
30.01.001	U0148	SERVIZI ED INTERVENTI PER LO SVILUPPO SOCIALE DELLA FAMIGLIA			
	061460	INTERVENTI A TUTELA E PROMOZIONE DELLA PERSONA PER CONTRASTARE L'ABUSO E LO SFRUTTAMENTO SESSUALE (L.R. 16/12/97, N.41)	360.000,00	360.000,00	360.000,00
	Totale U0148		360.000,00	360.000,00	360.000,00
30.01.003	U0150	INTERVENTI STRUTTURALI PER LO SVILUPPO SOCIALE DELLA FAMIGLIA			
	061070	INTERVENTI REGIONALI PER LA REALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI STRUTTURE EDUCATIVO-ASSISTENZIALI (L.R. 18/12/86 N.51)	1.033.000,00	0,00	0,00
	061220	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER GLI ASILI NIDO ED I SERVIZI INNOVATIVI PER L'INFANZIA (L.R. 23/4/1990, N.32)	2.066.000,00	0,00	0,00
	Totale U0150		3.099.000,00	0,00	0,00
30.03.001	U0152	SERVIZI A FAVORE DELLE PERSONE DISABILI, ADULTE ED ANZIANE		:	
	061412	PROVVIDENZE STRAORDINARIE A FAVORE DI DEGENTI DI EX OSPEDALI PSICHIATRICI E CASE DI SALUTE (ART. 40 L.R. 3/2/98, N. 3 E ART. 55 LR 22/2/1999 N. 7)	5.740.000,00	5.740.000,00	5.740.000,00
	Totale U0152		5.740.000,00	5.740.000,00	5.740.000,00
30.03.003	U0154	INTERVENTI STRUTTURALI A FAVORE DELLE PERSONE DISABILI, ADULTE ED ANZIANE		·	
	061060	INTERVENTI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E PER FAVORIRE LA VITA DI RELAZIONE (L.R. 30/8/93, N.41)	1.033.000,00	0,00	0,00
	061454	FONDO DI ROTAZIONE PER GLI INTERVENTI IN MATERIA DI STRUTTURE PER ANZIANI (L.R. 9/6/1975 N.72)	2.582.500,00	0,00	0,00
	Totale U0154		3.615.500,00	0,00	0,00

Ordine di stampa	Codice UPB	Descrizione UPB	Competenza 2002	Competenza 2003	Competenza 2004
	Capitolo	Descrizione Capitolo			
30.05.002	U0157	ATTIVITA' PROGETTUALI E DI INFORMAZIONE ED ALTRE INIZIATIVE DI INTERESSE REGIONALE SVOLTE A LIVELLO UNITARIO NELLE AREE DEI SERVIZI			
	061470	INTERVENTI REGIONALI IN MATERIA PENITENZIARIA (ART. 8, COMMA 5, L.R. 3/2/96, N. 5 - PROT. INTESA MIN. GRAZIA E GIUSTIZIA E REG. VENETO 29/07/1988)	362.000,00	258.500,00	258.500,00
	Totale U0157	·	362.000,00	258.500,00	258.500,00
30.07.003	U0163	INTERVENTI STRUTTURALI A FAVORE DEL TERZO SETTORE			
	061398	CONTRIBUTI PER COSTITUZIONE DI COOP.VE SOCIALI E LORO CONSORZI PER RINNOVO E MIGLIORAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE E ATTREZZATURE DI COOP.VE DI PRODUZ. LAVORO E PER ADEG.TO DEL POSTO DI LAVORO NONCHE' PER DOTAZIONE DEI FONDI DI GARANZIA FIDI (ART.10 C.2 LETT. A),B),C) E C.3 L.R. 5/7/1994, N.24)	516.500,00	0,00	0,00
	Totale U0163		516.500,00	0,00	0,00
30.08.002	U0158	STRUTTURE DI ACCOGLIENZA			
	070180	CONTRIBUTI A COMUNI, LORO CONSORZI E COMUNITA' MONTANE PER LA REALIZZAZIONE, MANUTENZIONE E GESTIONE DI AREE DESTINA TE A CAMPI DI SOSTA ATTREZZATI PER NOMADI ROM E SINTI (L.R. 22/12/1989, N.54)	50.000,00	0,00	0,00
	Totale U0158		50.000,00	0,00	0,00
31.01.003	U0168	ARCHIVI, BIBLIOTECHE E MUSEI		:	
	070248	INIZIATIVE PER LA CONOSCENZA DELLA CIVILTA' PALEOVENETA (L.R. 7/4/2000 N. 14)	145.000,00	145.000,00	145.000,00
	Totale U0168		145.000,00	145.000,00	145.000,00
31.01.004	U0169	MANIFESTAZIONI ED ISTITUZIONI CULTURALI			
	070068	CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE PEGGY GUGGENHEIM PER L'ORGANIZZAZIONE DEL PREMIO GUGGENHEIM PER LE IMPRESE (ART.28 L.R. 30/1/97 N.6)	52.000,00	52.000,00	52.000,00
i	Totale U0169	•	52.000,00	52.000,00	52.000,00
31.01.006	U0171	EDILIZIA, PATRIMONIO CULTURALE ED EDIFICI DI CULTO			
	043050	CONTRIBUTI PER OPERE DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE, RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI EDIFICI ADIBITI AL CULTO E DI EDICOLE CHE SIANO TESTIMONZA DI TRADIZIONI POPOLARI E RELIGIOSE DEL VENETO (ART.3, LETT. A) E B.) L.R. 20/8/87 N.44)	1.934.500,00	0,00	0,00
	070020	INTERVENTI REGIONALI PER IL RECUPERO, LA CONSERVAZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE DI ORIGINE VENE TA NELL'ISTRIA E NELLA DALMAZIA (L.R. 7/4/1994, N.15)	155.000,00	0,00	0,00
	070026	SPESE PER INTERVENTI DI RESTAURO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN EDIFICI DI INTERESSE STORICO ARTISTICO (ART.12, COM MA 1, L.24/12/93, N. 537; ART. 27 L.R. 30/1/97, N.6; ART. 81 L.R. 3/2/98, N. 3)	3.873.000,00	0,00	0,00

Ordine di stampa	Codice UPB	Descrizione UPB	Competenza 2002	Competenza 2003	Competenza 2004
	Capitolo	Descrizione Capitolo			
31.01.006	U0171	EDILIZIA, PATRIMONIO CULTURALE ED EDIFICI DI CULTO			
	070164	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE AI COMUNI SINGOLI O ASSOCIATI PER LA REALIZZAZIONE DI CENTRI DI SERVIZI CULTURALI, BI BLIOTECHE, TEATRI, MUSEI E ARCHIVI (L.R. 15/1/1985 N.6 E ART.37 L.R. 1/2/1995 N.6)	900.000,00	0,00	0,00
	070188	INTERVENTI A FAVORE DEL SETTORE ARCHEOLOGICO (L.R. 8/4/86, N.17)	155.000,00	0,00	0,00
	070252	INTERVENTI PER IL RESTAURO DI SUPERFICI ESTERNE AFFRESCATE, DIPINTE E DECORATE (L.R. 7/4/2000 N. 12)	516.500,00	0,00	0,00
	Totale U0171		7.534.000,00	0,00	0,00
32.01.001	U0172	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO			
	061516	INTERVENTI PER GARANTIRE LA PARITÀ SCOLASTICA A FAVORE DELLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI IL SISTEMA SCOLASTICO DI ISTRUZIONE (L.R. 19/1/2001 N. 1)	10.329.500,00	10.329.500,00	10.329.500,00
	070182	CONTRIBUTI AI COMUNI, LORO CONSORZI, COMUNITA' MONTANE, ENTI PUBBLICI E PRIVATI PER INIZIATIVE DI SCOLARIZZAZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE DEI ROM E DEI SINTI, NONCHE' PER VALORIZZAZIONE DI PRODUZIONI TIPICHE DELL'ARTIGIANATO ROM E SINTI (L.R. 22/12/89, N,54)	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	071230	CONTRIBUTI A FAVORE DI ISTITUTI SCOLASTICI PER IL CONCORSO NEI COSTI DI TRASPORTO SOSTENUTI DIRETTAMENTE DAGLI ISTITU TI MEDESIMI PER AGEVOLARE STUDENTI DISAGIATI (ART.12 L.R. 2/4/1985 N.31 E ART.34 L.R. 5/2/96 N.6)	1.033.000,00	1.033.000,00	1.033.000,00
	072052	PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE AL CONSORZIO UNIVERSITARIO PER LE SCIENZE MOTORIE IN PADOVA E VERONA (ART. 46 LR 22/2/1999 N. 7; ART.24 L.R. 13/09/2001 N.27)	103.500,00	103.500,00	103.500,00
	Totale U0172		11.486.000,00	11.486.000,00	11.486.000,00
32.01.002	U0173	INTERVENTI INFRASTRUTTURALI PER L'ISTRUZIONE			
	071020	CONTRIBUTI A COMUNI ED ISTITUZIONI PUBBLICHE E PRIVATE PER L'ADATTAMENTO ED IL RIATTAMENTO DI EDIFICI PER SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE (L.R. 24/12/1999, N. 59)	5.000.000,00	0,00	0,00
	Totale U0173		5.000.000,00	0,00	0,00
32.02.001	U0175	FORMAZIONE PROFESSIONALE			
	005038	INTERVENTI REGIONALI PER FAVORIRE LO SVOLGIMENTO PRESSO LE DIREZIONI REGIONALI DI STAGE E TIROCINI FORMATIVI PREVISTI DALLA LEGGE 24/6/1997, N° 196 (ART. 59 L.R. 9/2/01, N. 5)	165.000,00	165.000,00	165.000,00
	Totale U0175		165.000,00	165.000,00	165.000,00
33.01.001	U0178	INIZIATIVE PER LO SVILUPPO DELLO SPORT			
	073002	INTERVENTI REGIONALI PER LA PROMOZIONE, LA DIFFUSIONE E LA PRATICA DELL'ATTIVITA' SPORTIVA (ART.2 LETT. A,B,C,D,E,F, G,L,M,N,O,P E ART.10 COM.7 L.R. 5/4/1993 N.12)	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
				1	

Ordine di stampa	Codice UPB	Descrizione UPB	Competenza 2002	Competenza 2003	Competenza 2004
	Capitolo	Descrizione Capitolo			
33.01.001	U0178	INIZIATIVE PER LO SVILUPPO DELLO SPORT			
	073014	SPESE PER ACQUISTO DI COPPE, MEDAGLIE ED ALTRI OGGETTI DA CONSEGNARE AD ATLETI OD ORGANISMI DISTINTISI NELLO SVOLGI MENTO O PROMOZIONE DI ATTIVITA' SPORTIVE (ART.13, COMMA 1/BIS, L.R. 5/4/1993 N.12)	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	Totale U0178		1.540.000,00	1.540.000,00	1.540.000,00
33.01.002	U0179	IMPIANTISTICA SPORTIVA			
I	073004	INTERVENTI DI COMPLETAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (ART. 91 L.R. 28/1/2000, N. 5)	1.275.000,00	0,00	0,00
	073006	INTERVENTI REGIONALI A FAVORE DELL'IMPIANTISTICA SPORTIVA E PER LA REALIZZAZIONE DI AREE E PERCORSI PER IL TEMPO LIBERO (ART. 2, LETT. H,I E ARTT. 6, 8 L.R. 5/4/1993 N.12)	775.000,00	0,00	0,00
	Totale U0179		2.050.000,00	0,00	0,00
34.01.004	U0183	FINANZIAMENTO INTESE ISTITUZIONALI DI PROGRAMMA E PATTI TERRITORIALI		·	,
	020080	INTERVENTI REGIONALI PER I PATTI TERRITORIALI (L.R. 6/4/1999 N. 13)	2.000.000,00	0,00	0,00
	082400	COFINANZIAMENTO REGIONALE DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAGLI ACCORDI QUADRO DELLE INTESE ISTITUZIONALI DI PROGRAMMA (ART.22 L.R. 28/01/00, N.5)	7.500.000,00	0,00	0,00
	Totale U0183		9.500.000,00	0,00	0,00

Tab. B - FONDO SPECIALE PER LE SPESE CORRENTI

(art. 20, L.R. 29/11/2001, 39) (UPB U0185)

(euro)

N.	OGGETTO PARTITE DI FONDO SPECIALE	2002	2003	2004
1	INTERVENTI NEL SETTORE DELLA SICUREZZA	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
2	FONDO DI SOLIDARIETA' PER LE VITTIME	260.000,00	260.000,00	260.000,00
	DELLA CRIMINALITA'			
3	NUOVE NORME IN MATERIA DI POLIZIA	520.000,00	520.000,00	520.000,00
	LOCALE			
4	INTERVENTI REGIONALI IN MATERIA DI	1.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
	CULTURA			
5	INTERVENTI PER LA FAMIGLIA	3.875.000,00	3.875.000,00	3.875.000,00
6	PARTECIPAZIONE ALLA FONDAZIONE	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	DELL'ISTITUTO STUDI STORICI EUROPEI			
7	INTERVENTI A FAVORE DELLA NATALITA'	4.390.000,00	4.390.000,00	4.390.000,00
8	INTERVENTI IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
9	INTERVENTI IN MATERIA DI URBANISTICA	0,00	500.000,00	500.000,00
10	ISTITUZIONE DEL SERVIZIO REGIONALE DI	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	STATISTICA			
11	PREVENZIONE E TUTELA DELLE LAVORATRICI	258.000,00	258.000,00	258.000,00
	E DEI LAVORATORI DA MOLESTIE MORALI E		:	
	PSICOLOGICHE NEI LUOGHI DI LAVORO			
	TOTALE	12.553.000,00	24.053.000,00	24.053.000,00

Tab. C - FONDO SPECIALE PER LE SPESE D'INVESTIMENTO

(art. 20, L.R. 29/11/2001, 39) (UPB U0186)

N.	OGGETTO PARTITE DI FONDO SPECIALE	2002	2003	2004
1	INTERVENTI NEL SETTORE DELLA SICUREZZA	4.520.000,00	4.520.000,00	4.520.000,00
2	COSTITUZIONE DI UNA SOCIETA' PER LA	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	PROMOZIONE REGIONALE			
3	INTERVENTI SULLE AREE NATURALI	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	PROTETTE			
4	INTERVENTI IN MATERIA DI AREE VERDI,	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	PARCHI E AREE GIOCO			
5	INTERVENTI DI COSTRUZIONE DI PLESSI NEI	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
	COMUNI DI PICCOLA DIMENSIONE			
6	INTERVENTI PER LA CULTURA	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
7	INTERVENTI PER IL SETTORE AGRICOLO E	5.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
	AGROALIMENTARE			
8	INTERVENTI PER L'ASSOCIAZIONISMO	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	AGRICOLO			
9	INTERVENTI DI RIPRISTINO ENERGETICO	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
10	INTERVENTI A FAVORE DELL'EDILIZIA	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
	SCOLASTICA			
11	INTERVENTI PER IL TURISMO	0,00	6.200.000,00	6.200.000,00
	TOTALE	19.770.000,00	35.970.000,00	35.970.000,00

Dati informativi concernenti la legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo.

Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori contenuti nei singoli elaborati o che potessero derivare da indicazioni non conformi ai testi di riferimento.

Per comodità del lettore e per facilitare la ricerca dei contenuti della legge regionale qui di seguito sono pubblicati a cura del direttore:

- 1 Procedimento di formazione
- 2 Relazione al Consiglio regionale
- 3 Note agli articoli
- 4 Strutture di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Marialuisa Coppola, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 9 novembre 2001, n. 41/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 13 novembre 2001, dove ha acquisito il n. 214 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla 1^a commissione consiliare in data 13 novembre 2001;
- La 1^a commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 14 dicembre 2001.
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Carlo Alberto Tesserin, ha esaminato e approvato a maggioranza il progetto di legge con deliberazione legislativa 29 dicembre 2001, n.13187.

2. Relazione al Consiglio regionale

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione", in corrispondenza dell'approvazione della legge annuale di bilancio, è adottato un provvedimento legislativo di contenuto generale, che per l'esercizio 2002 è denominato "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2002".

Il disegno di legge si riferisce storicamente al rifinanziamento di leggi settoriali di spesa nei diversi settori di intervento e all'introduzione di modifiche alla legislazione vigente, autorizzando, in termini sostanziali, le occorrenti iscrizioni in bilancio.

Come previsto dalla nuova normativa di principio statale, nell'ambito della riforma dell'ordinamento contabile regionale, si prevede l'adozione di una legge finanziaria che contenga inoltre il quadro di riferimento finanziario per il periodo corrispondente al bilancio pluriennale, in connessione con le esigenze derivanti dallo sviluppo

della fiscalità regionale.

La legge finanziaria, inoltre, stabilisce di norma il livello massimo di ricorso al mercato finanziario, le misure che incidono sulla determinazione del gettito dei tributi regionali e quelle che comportano un impatto finanziario sulla legislazione vigente, nonché gli importi dei fondi speciali.

Peraltro, la riforma della legge di contabilità regionale ha accolto, in tema di legge finanziaria, la potestà di stabilire norme che comportino aumenti di spesa il cui contenuto sia finalizzato ad interventi di tipo strutturale e di rilancio dell'economia.

In particolare in attuazione a quanto previsto dal D.Lgs. n. 76/2000 il presente disegno di legge si attiene esclusivamente a disposizioni legislative concernenti diretti impatti finanziari, rinviando a provvedimenti collegati azioni di riordino legislativo di tipo ordinamentale e procedurale nei diversi comparti di intervento regionale.

Il disegno di legge finanziaria per il 2002 si compone di 25 articoli, oltre alla dichiarazione d'urgenza.

3. Note agli articoli

Nota all'articolo 3

- Il testo dell'art. 2 della legge regionale 2 marzo 1972, n. 8 è il seguente:

"Art. 2

1. Il servizio di Tesoreria è affidato, in conformità alle vigenti disposizioni di legge, ad una o più banche opportunamente associate aventi, nel complesso, un ammontare di mezzi amministrati non inferiore a 30.000 miliardi di lire e un patrimonio di almeno 5.000 miliardi di lire."

Nota all'articolo 4

- Il testo dell'art. 2 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 è il seguente:

"Art. 2 - Legge finanziaria.

- 1. La Regione approva ogni anno la legge finanziaria, contestualmente alla legge di bilancio.
- 2. La legge finanziaria contiene norme volte alla realizzazione di effetti finanziari a valere sul periodo di riferimento del bilancio di previsione annuale e del bilancio pluriennale.
- 3. La legge finanziaria individua il quadro finanziario di riferimento con riguardo al periodo compreso nel bilancio pluriennale e, in particolare, stabilisce:
- a) il livello massimo di ricorso al mercato finanziario per ciascuno degli anni considerati nel bilancio pluriennale, nonché le eventuali regolazioni contabili pregresse specificamente indicate;
- b) le misure che incidono sulla determinazione del gettito dei tributi previsti a favore della Regione con effetto, di norma, dal 1 gennaio dell'anno cui si riferisce;
- c) il rifinanziamento o la riduzione degli stanziamenti previsti dalle leggi regionali di spesa, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio pluriennale;

- d) la diversa distribuzione nel tempo e fra gli obiettivi di intervento delle autorizzazioni di spesa disposte dalla legislazione vigente a valere sul bilancio pluriennale;
- e) gli importi dei fondi speciali.
- 4. La legge finanziaria può, altresì, stabilire norme il cui contenuto sia finalizzato direttamente ad azioni in campo economico e sociale o a carattere infrastrutturale.
- 5. In apposite tabelle allegate alla legge finanziaria, i fondi speciali sono articolati in singole partite che indicano sia l'oggetto dell'iniziativa legislativa, sia le somme destinate alla copertura finanziaria annuale e al riscontro della copertura finanziaria pluriennale, distintamente per la parte corrente e per la parte d'investimento.
- 6. La Giunta regionale, oltre al disegno di legge finanziaria, può adottare disegni di legge collegati recanti modifiche ed integrazioni di tipo ordinamentale e procedurale, per settori omogenei di materie che non comportano variazioni di entrata e di spesa alla normativa vigente."

- Il testo dell'art. 20 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 è il seguente:
- "Art. 20 Fondi speciali.
- 1. Il fondo speciale per le spese correnti, il fondo speciale per le spese d'investimento e gli eventuali altri fondi speciali iscritti nel bilancio di previsione annuale sono utilizzati per far fronte agli oneri derivanti da leggi regionali che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio e che sono approvate dal Consiglio regionale entro il termine dell'esercizio cui si riferisce il bilancio stesso.
- 2. Per le leggi regionali di cui al comma 1 che entrano in vigore successivamente al termine dell'esercizio restano ferme l'assegnazione dei fondi speciali al bilancio nel quale essi furono iscritti e l'iscrizione delle conseguenti spese nel bilancio dell'esercizio successivo.
- 3. Le quote dei fondi speciali non utilizzate entro il termine dell'esercizio a cui si riferiscono, o non utilizzabili ai sensi del comma 2, costituiscono economie di spesa."

Note all'articolo 6

- Il testo dell'art. 11 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 è il seguente:
- "Art. 11 Norma finanziaria.
- 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, si provvede con le risorse trasferite con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 7, comma 1, della legge n. 59/1997, ai sensi di quanto stabilito negli articoli 3, comma 3, e 7 del decreto legislativo n. 112/1998.
- 2. La Giunta regionale, con le disponibilità determinate ai sensi del comma 1, provvede all'esercizio delle funzioni richiedenti l'unitario esercizio a livello regionale avvalendosi contestualmente del personale statale trasferito e delle risorse strumentali, immobili e mobili, attribuite secondo modalità e termini definiti di concerto con le amministrazioni dello Stato interessate.

- 3. L'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti agli enti locali ai sensi della presente legge è assicurato anche mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie, umane e strumentali loro attribuite direttamente dallo Stato in attuazione degli accordi tra Governo e Regioni in materia.
- 4. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, sentita la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali e la competente commissione consiliare, determina le attribuzioni delle risorse umane, finanziarie e strumentali relativamente alle funzioni proprie della Regione, attribuite o delegate agli enti locali con la presente legge.
- 5. Ove successivamente all'entrata in vigore della presente legge si proceda a conferire, in attuazione del decreto legislativo n. 112/1998, agli enti locali ulteriori funzioni e compiti amministrativi, con le relative leggi di conferimento sono contestualmente individuate e trasferite le risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie a garantirne l'esercizio previa concertazione con la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali.
- 6. I beni immobili e i diritti reali parziali sugli stessi, nonché i beni mobili e strumentali, necessari per l'esercizio delle nuove funzioni conferite agli enti locali sono trasferiti secondo modalità e termini definiti di concerto con gli enti destinatari.
- 7. Al bilancio regionale sono allegati:
- a) un prospetto riassuntivo riguardante le risorse finanziarie conferite agli enti locali e trattenute dalla Regione in base ai DPCM definiti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
- b) un prospetto riassuntivo riguardante le risorse finanziarie conferite agli enti locali in base alle funzioni proprie attribuite e delegate dalla Regione agli enti locali.
- 8. Per le funzioni proprie della Regione, conferite agli enti locali ai sensi della presente legge e comportanti l'esercizio delle stesse già nel corso del 2001, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare al bilancio di previsione 2001 le conseguenti variazioni.
- 9. Per le funzioni proprie della Regione, conferite agli enti locali ai sensi della presente legge e comportanti l'esercizio delle stesse a partire dal 2002, si provvede alla definizione delle occorrenti risorse finanziarie nella legge di approvazione del bilancio 2002 ai sensi dell' articolo 32 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 "Attuazione della legge 19 maggio 1976, n. 335", e successive modificazioni.
- 10. La quantificazione delle risorse finanziarie di cui ai commi 8 e 9, non potrà essere inferiore alla media della spesa sostenuta per le stesse finalità nel triennio precedente."
- Il testo dell'art. 83 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 è il seguente:
- "Art. 83 Canoni.
- 1. La Giunta regionale definisce con proprio provvedimento i canoni dovuti per l'utilizzazione dei beni del demanio idrico, tenendo conto della qualità e della quantità delle acque utilizzate e degli usi cui sono destinate.

- 2. I canoni di cui al comma 1 sono introitati dalla Regione che li destina al finanziamento di interventi di tutela delle risorse idriche e dell'assetto idraulico ed idrogeologico.
- 3. Una quota non inferiore al dieci per cento della somma introitata ai sensi del comma 2, viene attribuita alle province, con provvedimento della Giunta regionale, per interventi su centri abitati interessati a fenomeni franosi e di dissesto idrogeologico di cui alla legge regionale 12 aprile 1999, n. 17 "Nuove disposizioni in materia di interventi per il trasferimento ed il consolidamento degli abitati".
- 4. La Giunta regionale, sentite le province, definisce entro il 30 giugno di ogni anno per l'anno successivo, l'entità dei canoni e le modalità di applicazione relative alle concessioni di cui al comma 1; in mancanza di diversa determinazione da parte della Giunta regionale in via provvisoria per l'anno 2001 continuano ad applicarsi i canoni già in vigore per l'anno 2000."

- Il testo dell'art. 9 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7 è il seguente:
- "Art. 9 Partecipazioni societarie.
- 1. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare, per il tramite della "Veneto Sviluppo S.p.A.", operazioni di ricapitalizzazione delle società:
- a) "Metropolitana del Veneto s.r.l." per lire 218 milioni;
- b) "Idrovie S.p.A." fino all'importo di lire 3.200 milioni;
- c) "Mercato Agroalimentare" di Verona fino all'importo di lire 1.500 milioni (capitolo n. 20004)."

Note all'articolo 12

- Il testo dell'art. 9 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40 è il seguente:
- "Art. 9 (Piano ambientale)

Per ciascuno dei parchi e delle riserve costituiti nei modi di cui all'art. 7, è formato un piano ambientale al duplice scopo di assicurarne la necessaria tutela e valorizzazione e di sostenere lo sviluppo economico e sociale della zona.

- Il piano, nel rispetto delle prescrizioni contenute nella presente legge e nella legge istitutiva, determina:
- a) l'articolazione della zona in aree diverse, secondo la classificazione prevista dall'art. 11 e seguenti;
- b) gli interventi conservativi, riqualificativi, di recupero e di miglioramento da operarsi a cura dell'ente gestore;
- c) le aree che, dovendo accogliere attrezzature o infrastrutture per una utilizzazione collettiva dei beni, devono essere espropriate, e i relativi termini temporali;
- d) i vincoli e le limitazioni che afferiscono alle diverse aree comprese nel parco o nella riserva, nonchè la regolamentazione delle attività consentite, con particolare riguardo a quelle edilizie, alle opere di urbanizzazione, all'impianto delle restanti infrastrutture e attrezzature alla circolazione e navigazione a motore;

- e) i tempi e le modalità di cessazione delle attività antropiche incompatibili con la destinazione della zona a parco o a riserva;
- f) i modi e le forme di utilizzazione sociale dei beni costituenti il parco o la riserva e le norme principali per la loro regolazione;
- g) le attività produttive silvo-pastorali e agricole compatibili.
- Il piano ambientale è costituito da:
- 1) una relazione illustrativa degli obiettivi da conseguirsi e dei criteri da adottare nell'attuazione del piano;
- 2) una o più rappresentazioni grafiche, in scala non inferiore a 1: 10.000 atte a determinare la suddivisione della zona in aree distinte, nonchè l'assetto urbanistico, agricolo, forestale della zona;
- 3) le norme di attuazione contenenti la specificazione dei vincoli e delle limitazioni di cui alla lettera d), nonchè la regolamentazione delle attività consentite e l'utilizzazione sociale dei beni ambientali;
- 4) un programma finanziario di massima. Alla formazione del piano ambientale provvede l'ente gestore del parco o della riserva, entro 18 mesi dalla sua costituzione se si tratta di consorzi istituiti ai sensi degli articoli 7 e 8, ovvero, se si tratta di un comune o di una comunità montana, dalla data di entrata in vigore della legge istitutiva."
- Il testo dell'art. 18 della legge regionale 26 gennaio 1994, n. 11 è il seguente:
- "Art. 18 Contributi per la redazione di strumenti urbanistici.
- 1. I comuni il cui territorio rientri negli ambiti individuati dai piani di area approvati dal Consiglio regionale secondo quanto previsto dal Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC), possono richiedere alla Regione un contributo per la redazione di strumenti urbanistici, o di varianti ai medesimi, previsti dall' articolo 106 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 e successive modifiche, secondo le modalità e le procedure di cui agli articoli 6 della legge regionale 28 gennaio 1986, n. 5 e 5 della legge regionale 24 febbraio 1987, n. 6 .
- 2. I contributi sono erogati per il 50 per cento al momento della concessione e per il rimanente 50 per cento successivamente alla trasmissione degli strumenti urbanistici per l'approvazione (Cap. 43030)."

Nota all'articolo 13

- Il testo dell'art. 3 della legge regionale n. 21/1998, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
- "Art. 3 Costituzione delle basi informative territoriali elementari.
- 1. I comuni provvedono alla realizzazione di una base dati contenente le informazioni associate al proprio strumento urbanistico generale aggiornato ai sensi del comma 2 dell'articolo 50 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61, come sostituito dall'articolo 1.
- 2. A tal fine la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, approva le specifiche tecniche per la costituzione della base dati prevista al comma 1.
- 3. I comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti possono chiedere un contributo per la realizzazione della base dati di cui al comma 1 e connesse spese per consulenze tecniche, secondo i termini e le

modalità individuate dalla Giunta regionale; la Giunta regionale, con proprio atto, provvede ad aggiornare annualmente i criteri per l'assegnazione dei contributi.

- 4. Agli oneri derivanti dalla presente articolo, quantificati in lire un miliardo per l'esercizio 1998, si fa fronte in termini di competenza e di cassa mediante prelevamento dal fondo globale, capitolo n. 80210, partita n. 1.
- 5. Nello stato di previsione della spesa è istituito il capitolo n. 43032, denominato "Contributi ai comuni per la costituzione di basi informative territoriali elementari", con lo stanziamento di un miliardo per competenza e per cassa relativamente all'anno 1998."

Nota all'articolo 14

- Il testo dell'art. 3 della legge regionale 27 febbraio 1990, n. 17 è il seguente:
- "Art. 3 (Piano per la prevenzione dell'inquinamento e il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella laguna di Venezia per il disinquinamento).
- 1. Per la tutela ambientale e il disinquinamento della laguna di Venezia, la Giunta regionale adotta un piano per la prevenzione dell'inquinamento e il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella laguna di Venezia, riferito all'ambito territoriale di cui all'articolo 2 della presente legge e lo trasmette al Consiglio regionale con il parere dei comuni, delle province, dei consorzi di acquedotto e fognatura, dei consorzi di bonifica, delle unità locali socio sanitarie territorialmente interessati, del Magistrato alle acque e del Comitato tecnico permanente per l'ambiente lagunare istituito dal Comitato di indirizzo e controllo di cui all'articolo 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798 nonché della Commissione tecnica regionale sezione ambiente.

I soggetti consultati sono tenuti a esprimere il proprio parere entro il termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento del piano adottato dalla Giunta regionale. Il piano per la prevenzione dell'inquinamento e il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella laguna di Venezia è approvato dal Consiglio regionale e costituisce strumento programmatico di settore nell'ambito della programmazione generale di cui all'articolo 1 della legge 29 novembre 1984, n. 798.

2. Il piano per la prevenzione dell'inquinamento e il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella laguna di Venezia fissa gli obiettivi, determina gli interventi e le conseguenti opere, i criteri di pianificazione, di progettazione e gestione dell'azione di disinquinamento e risanamento della laguna di Venezia e del bacino in essa scolante, previa individuazione di parametri di qualità ambientale, relativi ad acqua, aria e suolo.

In particolare il piano per la prevenzione dell'inquinamento e il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella laguna di Venezia:

- rappresenta la situazione esistente;
- definisce gli obiettivi di qualità e i metodi di determinazione e aggiornamento dei vari interventi, ivi compresi i criteri tecnici generali per i singoli progetti, avendo riguardo a tutte le cause di inquinamento, alla loro prevenzione e riduzione nonché alla evo-

luzione dei processi produttivi, ivi compresi quelli agricoli;

- determina la sistematica e i modelli per la gestione delle singole componenti ambientali sia per la parte tecnica, sia per la parte costi/efficacia che per l'ottimizzazione gestionale;
- definisce il sistema di monitoraggio e controllo dei parametri fisico-chimici e delle tendenze di evoluzione.
- 3. Il piano per la prevenzione dell'inquinamento e il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella laguna di Venezia ha l'efficacia propria di un piano di area del Piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC) rispetto agli altri strumenti di pianificazione comunali e regionali.
- 4. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 2, primo comma, della legge 16 aprile 1973, n. 171, il piano per la prevenzione dell'inquinamento e il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella laguna di Venezia integra il piano di area della laguna e dell'area Veneziana sotto il profilo del disinquinamento relativamente ai territori dei Comuni di Venezia, Chioggia, Codevigo, Campagna Lupia, Mira, Quarto d' Altino, Jesolo, Musile di Piave, Camponogara, Dolo, Mirano, Spinea, Salzano, Martellago, Marcon e Mogliano Veneto."

Note all'articolo 15

- Il testo dell'art. 15 della legge regionale 2 aprile 1985, n. 30 è il seguente:
- "Art. 15 (Contributi ai Comuni per la redazione di strumenti urbanistici).

I comuni che hanno deliberato la predisposizione del Piano Regolatore Generale, o la revisione di quelli esistenti ai sensi della legge regionale 2 maggio 1980, n. 40, possono richiedere entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un contributo al Presidente della Giunta regionale sulle spese di redazione del piano a norma dell'art. 102 della legge regionale 2 maggio 1980, n. 40 " Norme per l'assetto e l'uso del territorio ". Le relative domande devono essere corredate dalla deliberazione di incarico professionale ai progettisti e da un preventivo delle spese necessarie. La Giunta regionale entro i successivi tre mesi approva un programma di riparto del fondo; i contributi sono erogati per il 50 per cento immediatamente, e per il rimanente 50 per cento all'atto della presentazione degli strumenti urbanistici per l'approvazione entro due anni dalla data di comunicazione dell'attribuzione del contributo a pena di decadenza dei contributi stessi con l'obbligo della loro restituzione. Per gli oneri di cui al presente punto è autorizzata una spesa di lire 1.500.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1985 (cap. 43012).

Per le finalità previste dalla legge regionale 31 maggio 1980, n. 80 "Norme per la conservazione ed il ripristino dei centri storici del Veneto "è disposta una autorizzazione di spesa di lire 500.000.000 per l'esercizio finanziario 1985, i contributi verranno ripartiti ed erogati ai comuni con le modalità previste dall' art. 12 della legge regionale 5 settembre 1984, n. 48 (cap. 43010)."

- I testi degli articoli 6 e 7 della legge regionale 28 gennaio 1986, n. 5 sono i seguenti:
- "Art. 6 (Contributi ai comuni per la redazione di strumenti urba-

nistici generali)

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i comuni che hanno deliberato la predisposizione del piano regolatore generale in sostituzione del programma di fabbricazione o della variante di adeguamento del piano regolatore generale vigente, ai sensi dell'articolo 106 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 o degli strumenti urbanistici indicati nell'articolo 11 della legge regionale 5 marzo 1985, n. 24, possono richiedere al presidente della Giunta regionale un contributo sulle spese di redazione di tali strumenti urbanistici, elaborati con grafia e simbologia regionale unificata a norma dell'articolo 104 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61.

Le domande dovranno essere corredate da:

- a) deliberazione del consiglio comunale, o della giunta municipale unitamente alla ratifica del consiglio comunale, che conferisce l'incarico professionale ai progettisti;
- b) preventivo analitico delle spese occorrenti per la redazione dello strumento urbanistico:
- c) relazione illustrativa delle indagini e delle operazioni da compiere e delle relative modalità con riferimento anche alle caratteristiche geomorfologiche e insediative del territorio comunale e ai parametri socio - economici;
- d) copia del bilancio annuale di previsione approvato.

Le domande inviate oltre il termine di cui al primo comma, oppure incomplete della documentazione di cui al comma precedente, saranno considerate inammissibili.

Non saranno inoltre prese in considerazione le domande dei comuni che abbiano già beneficiato dei contributi disposti dall' articolo 15 della legge regionale 2 aprile 1985, n. 30.

La Giunta regionale approva il piano di riparto dei fondi appositamente stanziati. I contributi saranno erogati per il 50% al momento della concessione e per il rimanente 50% successivamente alla trasmissione degli strumenti urbanistici per l'approvazione, che dovrà avvenire entro due anni dalla data di comunicazione della concessione del contributo, a pena di decadenza, con l'obbligo della restituzione della parte erogata.

Per le finalità del presente articolo è autorizzata per l'anno finanziario 1986 una spesa complessiva di L. 11.000.000.000, di cui lire 3.000.000.000 per contributi inerenti la predisposizione di piani regolatori generali e di varianti allo stesso, ai sensi dell' articolo 106 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 (capitolo 43012), e L. 8.000.000.000 per contributi relativi alla redazione di strumenti urbanistici di cui all'articolo 11 della legge regionale 5 marzo 1985, n. 24 (capitolo 43014)."

"Art. 7 - (Contributi ai comuni per la redazione di strumenti urbanistici afferenti ai centri storici)

I comuni che non già abbiano beneficiato dei contributi previsti dall'articolo 7 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 80 e dell' articolo 12 della legge regionale 5 settembre 1984, n. 48, possono richiedere al Presidente della Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un contributo sulle spese di redazione di varianti al piano regolatore generale o di piani particolareggiati, afferenti esclusivamente a centri storici inclusi sull'elenco di cui all'ultimo comma dell'articolo 3 della legge

regionale 31 maggio 1980, n. 80, ed elaborati con grafia e simbologia regionale unificata a norma dell' articolo 104 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61.

Le domande dovranno essere corredate da:

- a) deliberazione del consiglio comunale, o della giunta municipale unitamente alla ratifica del consiglio comunale, che conferisce l'incarico professionale ai progettisti;
- b) preventivo analitico delle spese occorrenti per la redazione dello strumento urbanistico;
- c) relazione illustrativa contenente la descrizione degli ambiti di intervento e dello stato di degrado, con riferimento alle caratteristiche di interesse storico, monumentale e ambientale dei centri storici e con l'indicazione della popolazione residente, della superficie territoriale e del numero di abitazioni e vani esistenti.

Le domande inviate oltre il termine di cui al primo comma, oppure incomplete della documentazione di cui al comma precedente, saranno considerate inammissibili.

Non saranno prese in considerazione le domande dei comuni che abbiano già adottato gli strumenti urbanistici indicati al primo comma.

I contributi saranno concessi e ripartiti con deliberazione della Giunta regionale ed erogati per il 50% al momento della concessione e per il rimanente 50% successivamente all'adozione e trasmissione degli strumenti urbanistici, ai sensi della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61, che dovrà avvenire entro due anni dalla data di comunicazione della concessione del contributo, a pena di decadenza, con l'obbligo della restituzione della parte erogata.

Per le finalità del presente articolo è autorizzata per l'anno finanziario 1986 una spesa complessiva di L 3.000.000.000 (capitolo 43010)."

- Il testo dell'art. 5 della legge regionale 24 febbraio 1987, n. 6 è il seguente:
- "Art. 5 (Contributi per la redazione di strumenti urbanistici)

La Giunta regionale è autorizzata a ripartire lo stanziamento iscritto al capitolo 43010 concernente contributi ai Comuni per la redazione degli strumenti urbanistici di cui alle leggi regionali 31 maggio 1980, n. 80 e 27 giugno 1985, n. 61 - articolo 106 - sulla base delle domande presentate nel corso dell'anno 1986 e di quelle che saranno presentate a tutto il 31 marzo 1987 con le modalità stabilite negli articoli 6 e 7 della legge regionale 28 gennaio 1986, n. 5 . Tali contributi, che potranno riguardare anche strumenti urbanistici già adottati, potranno essere integrativi di assegnazioni già effettuate o costituire nuove assegnazioni.

La Giunta regionale è altresì autorizzata a utilizzare le somme di cui al precedente comma anche per finanziare strumenti urbanistici di carattere generale, come previsto all' articolo 106 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61."

- Il testo dell'art. 8 della legge regionale 6 settembre 1988, n. 43 è il seguente:
- "Art. 8 (Redazione strumenti urbanistici).
- 1. La Giunta regionale è autorizzata a ripartire gli stanziamenti

iscritti ai capitoli 43010, 43012, 43014 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1988, concernenti contributi per la redazione degli strumenti urbanistici di cui alle leggi regionali 31 maggio 1980, n. 80 articolo 3; 27 giugno 1985, n. 61 articolo 106; 5 marzo 1985, n. 24 articolo 11, sulla base delle domande che i comuni interessati possono presentare al Presidente della Giunta regionale, con le modalità e alle condizioni stabilite negli articoli 6 e 7 della legge regionale 28 gennaio 1986, n. 5, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

- 2. Le domande di cui al precedente comma dovranno essere corredate dei documenti previsti negli articoli 6 e 7 della legge regionale 28 gennaio 1986, n. 5, con esclusione della copia del bilancio annuale di previsione approvato.
- 3. Sono automaticamente ammessi al contributo per la redazione di strumenti urbanistici generali, ai sensi dell' articolo 106 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61, relativamente alla parte non finanziata, i comuni beneficiari del solo 50% del contributo spettante ai sensi dell' articolo 5 della legge regionale 24 febbraio 1987, n. 6.
- 4. Sono considerate inammissibili le domande dei comuni per la redazione degli strumenti indicati nell' articolo 11 della legge regionale 5 marzo 1985, n. 24, già beneficiari di contributi allo stesso titolo ai sensi dell' articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 1986, n. 5.
- 5. I contributi sono concessi con deliberazione della Giunta regionale ed erogati per il 50 per cento al momento dell'assegnazione e per il rimanente 50 per cento dopo la trasmissione degli strumenti urbanistici per la approvazione, che dovrà intervenire entro tre anni dalla data di comunicazione della concessione del contributo, a pena di decadenza e con obbligo di restituzione della quota erogata.
- 6. Per le finalità indicate nel presente articolo gli stanziamenti iscritti ai capitoli di cui al primo comma sono così determinati:
- capitolo 43010 L. 500 milioni
- capitolo 43012 L. 2.500 milioni
- capitolo 43014 L. 3.000 milioni"
- Il testo dell'art. 15 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 20 è il seguente:
- "Art. 15 Redazione di strumenti urbanistici.
- 1. I Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono richiedere alla Giunta regionale un contributo sulle spese per la redazione di strumenti urbanistici generali e di strumenti urbanistici afferenti i centri storici presentando apposita domanda, entro il 30 ottobre 1991, secondo le modalità e le procedure di cui agli artt. 6 e 7 della legge regionale 28 gennaio 1986, n. 5 e all' art. 5 della legge regionale 24 febbraio 1987, n. 6 .
- 2. I contributi sono erogati per il 50 per cento al momento della concessione e per il rimanente 50 per cento successivamente alla trasmissione degli strumenti urbanistici per l'approvazione.
- 3. La trasmissione degli strumenti medesimi dovrà avvenire, comunque, entro due anni dalla data di comunicazione della concessione del contributo, a pena di decadenza con l'obbligo della restituzione della parte erogata (Capp. 43010- 43012)."

- Il testo dell'art. 8 della legge regionale 28 gennaio 1992, n. 12 è il seguente:
- "Art. 8 (Redazione di strumenti urbanistici).
- 1. I Comuni con popolazione inferiore a 5 mila abitanti possono richiedere alla Giunta regionale un contributo sulle spese per la redazione di strumenti urbanistici previsti dall' art. 106 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61, dall' art. 7 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 80, dall' art. 11 della legge regionale 5 marzo 1985, n. 24, presentando apposita domanda, entro il 31 marzo 1992, secondo le modalità e le procedure di cui agli artt. 6 e 7 della legge regionale 28 gennaio 1986, n. 5 e all' art. 5 della legge regionale 24 febbraio 1987, n. 6.
- 2. I contributi sono erogati per il 50 per cento al momento della concessione e per il rimanente 50 per cento successivamente alla trasmissione degli strumenti urbanistici per l'approvazione.
- 3. La trasmissione degli strumenti medesimi dovrà avvenire, comunque, entro due anni dalla data di comunicazione della concessione del contributo a pena di decadenza con l'obbligo della restituzione della parte erogata (cap. 43010)."
- Il testo dell'art. 18 della legge regionale 26 gennaio 1994, n. 11 è il seguente:
- "Art. 18 Contributi per la redazione di strumenti urbanistici.
- 1. I comuni il cui territorio rientri negli ambiti individuati dai piani di area approvati dal Consiglio regionale secondo quanto previsto dal Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC), possono richiedere alla Regione un contributo per la redazione di strumenti urbanistici, o di varianti ai medesimi, previsti dall' articolo 106 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 e successive modifiche, secondo le modalità e le procedure di cui agli articoli 6 della legge regionale 28 gennaio 1986, n. 5 e 5 della legge regionale 24 febbraio 1987, n. 6 .
- 2. I contributi sono erogati per il 50 per cento al momento della concessione e per il rimanente 50 per cento successivamente alla trasmissione degli strumenti urbanistici per l'approvazione (Cap. 43030)."
- Il testo dell'art. 10 della legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3 è il seguente:
- "Art. 10 Contributi per l'adeguamento dei Piani Regolatori Generali ai Piani di area regionali.
- 1. I Comuni, con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, il cui territorio rientri nei Piani di area approvati dal Consiglio regionale, possono richiedere alla Regione, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un contributo per la redazione di strumenti urbanistici o di loro varianti, di adeguamento ai piani di area.
- 2. Le domande devono essere corredate da:
- a) deliberazione comunale che conferisce l'incarico professionale;
- b) preventivo analitico delle spese occorrenti per la redazione dello strumento urbanistico;
- c) relazione illustrativa delle indagini, delle operazioni da compiere con riferimento al Piano di area.

- 3. I contributi di cui al comma 1 possono riguardare anche strumenti urbanistici già adottati, ma non già finanziati ai sensi dell' articolo 18 della legge regionale 26 gennaio 1994, n. 11 . In tale caso, la domanda di contributo deve essere corredata dalla delibera del Consiglio comunale di adozione della variante di adeguamento al Piano di area.
- 4. I contributi sono erogati per il cinquanta per cento al momento dell'assegnazione. Il rimanente cinquanta per cento del contributo viene liquidato dopo l'approvazione dello strumento urbanistico o della variante contenente l'adeguamento ai Piani di area. Il Piano Regolatore Generale o la variante di adeguamento devono essere trasmessi in Regione, pena la decadenza del contributo stesso e l'obbligo di restituzione della parte liquidata, entro due anni dalla data di comunicazione dell'assegnazione del contributo.
- 5. Per l'esercizio finanziario 1998 è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni (capitolo n. 43030)."

- Il testo dell'art. 7 della legge regionale n. 39/1991, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
- "Art. 7 Interventi sulle strade statali.
- 1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale:
- a) per l'adeguamento della viabilità statale nei settori di intervento indicati dall'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c), d), h), i), della presente legge, nella misura massima del quaranta per cento della spesa prevista, ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 1982, n. 531, nei limiti delle risorse destinate;
- b) per gli interventi previsti dal Piano Triennale di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a), della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, come modificato dall'articolo 2 della legge regionale 29 ottobre 2001, n. 30;
- c) per la redazione, ai sensi dell'articolo 44 delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento, del Piano di Settore della grande viabilità su gomma e ferro, nonché dei relativi progetti.
- 1 bis. (abrogato)
- 2. Al fine di realizzare gli obiettivi di cui al comma 1 la Giunta regionale è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con l'ANAS.
- 3. Le convenzioni individuano l'elenco degli interventi e ne determinano i tempi, le modalità di realizzazione, la quota di finanziamento a carico dei singoli enti ed ogni altro adempimento connesso.
- 4. Nella compilazione dell'elenco degli interventi sono privilegiati gli interventi che incidano sulle situazioni di elevata sinistrosità, desunte dai dati ufficiali forniti dalle statistiche compilate dall'ACI e dall'ISTAT."
- Il testo dell'art. 9 della legge regionale n. 39/1991, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
- "Art. 9 Interventi sulla mobilità comunale.

- 1. La Giunta regionale, provvede al finanziamento degli interventi di competenza comunale di cui all'art. 3, nella misura massima dell'80% della spesa prevista, nei limiti delle risorse destinate.
- I bis. Una quota fino al venti per cento delle somme annualmente destinate alla mobilità comunale, è riservata al finanziamento di interventi la cui realizzazione la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, considera urgente ed indifferibile per motivi di sicurezza e/o funzionalità della rete stradale.
- 2. Al fine di conseguire il finanziamento di tali interventi, i Comuni interessati presentano al Presidente della Giunta regionale, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, domanda di ammissione al finanziamento adeguatamente motivata in ordine al conseguimento delle finalità di cui all'art. 1 e corredata da un quadro organico degli interventi e delle priorità, dalle planimetrie e dal preventivo di spesa.
- 3. Entro 120 giorni dalla presentazione delle domande di cui al comma 2, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, individua gli interventi da realizzare ed entro i successivi 60 giorni il Presidente della Giunta regionale promuove, se necessario, la conclusione di appositi accordi di programma ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sulla base di programmi triennali definiti nell'ambito dell'accordo stesso.
- 4. Gli enti interessati devono presentare, a pena di decadenza, entro 90 giorni dalla comunicazione della conclusione dell'accordo di programma i progetti esecutivi che sono approvati con le modalità di cui all'art. 4.
- 4 bis. La Giunta regionale è altresì autorizzata a concedere contributi per l'acquisizione all'uso pubblico di strade private. A tal fine i comuni montani interessati devono presentare domanda entro il 30 ottobre di ogni anno."

Nota all'articolo 17

- Il testo dell'art. 3 della legge regionale n. 52/1989, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
- "Art. 3 (Comitato permanente d' intesa).
- 1. E' istituito un Comitato permanente d' intesa fra gli Enti preposti per l'attuazione della normativa in materia, nonché per lo studio e l'elaborazione dei suoi eventuali aggiornamenti.
- 2. Il comitato è composto dai Presidenti delle rispettive Giunte, o da un Assessore da ciascuno di essi delegato, nonché da tre componenti di ciascuno dei tre Consigli, di cui almeno uno della minoranza, eletti dai Consigli medesimi; esso è convocato due volte all'anno entro il 31 marzo ed entro il 31 ottobre e inoltre ogni qualvolta lo richiedano tre dei componenti.
- 2 bis. Fino all'istituzione del Comitato permanente d'intesa è autorizzata la concessione di un contributo annuale, a favore della comunità del Garda, per il funzionamento della segreteria dell'Autorità Interregionale del Garda, costituita ai sensi dell'atto istitutivo sottoscritto il 26 marzo 1988 dai Presidenti della Regione Lombardia, della Regione del Veneto e della Provincia Autonoma di Trento (u.p.b. U0126).

- Il testo dell'art. 3 della legge 8 agosto 1985 n. 443 è il seguente:
- "3. Definizione di impresa artigiana.

È artigiana l'impresa che, esercitata dall'imprenditore artigiano nei limiti dimensionali di cui alla presente legge, abbia per scopo prevalente lo svolgimento di un'attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi, escluse le attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali e accessorie all'esercizio dell'impresa.

È artigiana l'impresa che, nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di cui al precedente comma, è costituita ed esercitata in forma di società, anche cooperativa, escluse le società per azioni ed in accomandita per azioni, a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che nell'impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale.

È altresì artigiana l'impresa che, nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di cui al primo comma:

- a) è costituita ed esercitata in forma di società a responsabilità limitata con unico socio sempreché il socio unico sia in possesso dei requisiti indicati dall'articolo 2 e non sia unico socio di altra società a responsabilità limitata o socio di una società in accomandita semplice;
- b) è costituita ed esercitata in forma di società in accomandita semplice, sempreché ciascun socio accomandatario sia in possesso dei requisiti indicati dall'articolo 2 e non sia unico socio di una società a responsabilità limitata o socio di altra società in accomandita semplice.

In caso di trasferimento per atto tra vivi della titolarità delle società di cui al terzo comma, l'impresa mantiene la qualifica di artigiana purché i soggetti subentranti siano in possesso dei requisiti di cui al medesimo terzo comma.

L'impresa artigiana può svolgersi in luogo fisso, presso l'abitazione dell'imprenditore o di uno dei soci o in appositi locali o in altra sede designata dal committente oppure in forma ambulante o di posteggio. In ogni caso, l'imprenditore artigiano può essere titolare di una sola impresa artigiana."

Nota all'articolo 22

- Il testo dell'art. 95 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 è il seguente:
- "Art. 95 Funzioni amministrative della Regione.
- 1. Il Consiglio regionale, sentita la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali, sulla base delle risorse finanziarie annualmente assegnate alla Regione per gli interventi di gestione, adeguamento e sviluppo della viabilità provvede a:
- a) approvare il piano triennale di interventi per l'adeguamento della rete viaria di cui all'articolo 92, aggiornato in ragione dell'evoluzione degli stati di fabbisogno; tale piano è adottato dalla Giunta regionale d'intesa con le province;

- b) determinare, sentite le province, i criteri valevoli per il triennio per il riparto delle risorse da destinare agli enti locali per la gestione della rete viaria di cui all'articolo 93.
- c) determinare, in sede di approvazione del primo piano triennale di cui alla lettera a), sentite le province, la rete viaria d'interesse regionale;
- d) individuare le concessioni di costruzione e di esercizio e determinare le modalità per la predisposizione dei piani finanziari delle società concessionarie.
- 1 bis. Qualora non si raggiunga l'intesa di cui alla lettera a) del comma 1, la Giunta regionale, nel prenderne atto, adotta il piano triennale corredato dalle eventuali proposte delle province e lo trasmette al Consiglio regionale il quale, ai fini dell'approvazione, oltre al parere della Conferenza permanente Regione-Autonomie locali di cui al comma 1 acquisisce il parere delle province.
- 2. La Giunta regionale, sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio regionale, determina, annualmente, le risorse finanziarie da attribuire alle province per la gestione della rete viaria di cui all'articolo 93.
- 3. La Giunta regionale svolge, inoltre, le funzioni relative:
- a) al rilascio delle concessioni di cui all' articolo 53, comma 2;
- b) all'erogazione di contributi per l'attuazione del programma urbano dei parcheggi, di cui alla legge 24 marzo 1989, n. 122 recante norme in materia di parcheggi, e all'approvazione di eventuali modifiche al medesimo. Qualora le modifiche comportino la necessità di apportare variazioni agli strumenti urbanistici vigenti, si procede ai sensi della vigente normativa regionale in materia urbanistica.
- 4. Il Presidente della Giunta regionale, in caso di competenza territoriale prevalente, promuove gli accordi di programma con le regioni interessate per la progettazione, costruzione e manutenzione di rilevanti opere viarie di interesse interregionale."

Nota all'articolo 24

- Il testo dell'art. 4 della legge regionale n. 23/2000, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
- "Art. 4 Aiuti supplementari regionali.
- 1. Al fine di dare maggiore incisività ed organicità alle azioni di sviluppo rurale, la Giunta regionale può definire, nell'ambito delle linee direttrici di politica agricola regionale di cui ai Piani di settore agricolo-alimentare e delle disponibilità recate al Fondo di cui all'articolo 1, specifiche azioni supplementari di intervento, finanziate con risorse regionali, sentita la competente commissione consiliare permanente, per le iniziative previste dalle seguenti misure del Piano di sviluppo rurale:
- a) Misura 1 codice UE (a) Investimenti nelle aziende agricole;
- b) Misura 2 codice UE (b) Insediamento dei giovani in agricoltura;
- c) Misura 6 codice UE (f) Agroambiente;
- d) Misura 7 codice UE (g) Miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;
- e) Misura 9 codice UE (i) Altre misure forestali;
- f) Misura 12 codice UE (l) Avviamento di servizi di sostituzione

- e di assistenza alla gestione delle aziende agricole;
- g) Misura 16 codice UE (p) Diversificazione delle attività legate all'agricoltura
- h) Misura 17 codice UE (q) Gestione delle risorse idriche in agricoltura
- i) Misura 18 codice UE (r) Sviluppo e miglioramento delle infrastrutture rurali connesse allo sviluppo dell'agricoltura.
- 2. Le azioni supplementari sono realizzate con le stesse modalità, procedure, condizioni e livelli di aiuto stabiliti nelle singole misure ed approvate dalla Commissione Europea."

- Il testo dell'art. 2 della legge regionale n. 8/1982, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 2

Per il perseguimento delle finalita' di cui all'art. 1, la Giunta regionale è autorizzata a realizzare le opere sottoelencate, entro i limiti di spesa indicati per ciascuna di esse, e secondo l'ordine di priorita' sottoindicato:

Importo lire

- $1)\ a)$ completamento del tratto veneto dell'idrovia Fissero Tartaro
- Canalbianco Po di Levante 18 miliardi
- 1) b) Completamento e ammodernamento del canale Po Brondolo 1,5 miliardi
- 1) c) porti interni del Po di Levante e dell'area attrezzata Adria -Loreo, di Rovigo e di Legnago 7 miliardi
- 2) a) completamento della idrovia Padova Venezia 12 miliardi
- 2) b) porto interno di Padova 1 miliardo
- 3) ammodernamento del tratto veneto della linea navigabile Litoranea Veneta e relative diramazioni 12,5 miliardi
- Si da' atto che alle opere di navigazione interna di cui ai punti 1a) e 2a) viene destinata, in aggiunta ai fondi stanziati con la presente legge, l'assegnazione di lire 16 miliardi disposta dallo Stato ai sensi del DL 7 maggio 1980, n. 152, convertito nella legge 7 luglio 1980, n. 298, di cui alla deliberazione del CIPE assunta nella seduta del 29 aprile- 6 maggio 1981 con la seguente distribuzione:

Importo lire

- completamento del tratto veneto della idrovia Fissero Tartaro Canalbianco Po di Levante 10 miliardi
- completamento dell'idrovia Padova Venezia 6 miliardi

La Giunta regionale è autorizzata ad eseguire interventi ovvero ad erogare contributi ad enti, soggetti o società, sia private che a partecipazione pubblica, per il potenziamento e la realizzazione di approdi e pontili nel lago di Garda. La Giunta regionale è altresì autorizzata ad erogare contributi agli enti o alle società a partecipazione pubblica interessati alla realizzazione e allo sviluppo degli interporti di Padova, Rovigo, Venezia e Verona.

La Giunta regionale è autorizzata ad erogare contributi per il porto marittimo di Chioggia e per società a partecipazione pubblica per interventi relativi all'ammodernamento delle strutture portuali."

Nota all'articolo 26

- Il testo dell'art. 3 della legge regionale 30 agosto 1993, n. 41 è il seguente:

"Art. 3 Beneficiari.

- 1. Possono beneficiare delle agevolazioni previste dalla presente legge:
- a) gli enti pubblici;
- b) gli enti privati, ivi comprese le imprese;
- c) le persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale e coloro i quali abbiano in carico i citati soggetti ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917."

Nota all'articolo 27

- Il testo dell'art. 23 della legge 16 marzo 1994 n. 13 è il seguente:
- "Art. 23 Fondo per il finanziamento delle aziende di promozione turistica.
- 1. Sono istituiti nel bilancio regionale due fondi:
- a) fondo per il funzionamento della rete APT-IAT regionali;
- b) fondo per concorrere al finanziamento dell'attività di promozione APT.
- 2. Nel fondo di cui al comma 1, lettera a) confluiscono i proventi da tributi erariali, comprese le somme sostitutive della imposta di soggiorno soppressa con il decreto legge 2 marzo 1989, n. 66 convertito in legge 24 aprile 1989, n. 144. L'ammontare dei finanziamenti regionali da destinare alle aziende è determinato, per ogni esercizio, con la legge di bilancio.
- 3. La ripartizione dei fondi tra le singole aziende è così definita:
- a) per il fondo di cui alla lettera a) del comma 1 in relazione ai carichi di lavoro accertati e alla pianta organica, al numero di IAT presenti e ai servizi eventualmente gestiti;
- b) per il fondo di cui alla lettera b) del comma 1:
- 1) per il cinquanta per cento in relazione alle presenze ed agli arrivi registrati nell'area di competenza al 31 dicembre dell'anno precedente;
- 2) per il restante cinquanta per cento su progetti specifici di promozione e d'immagine inclusi nel piano di attività annuale di promozione acquisita l'intesa con la struttura associata di riferimento territoriale.
- 4. La Giunta regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio, eroga un primo acconto dei fondi, nella misura del cinquanta per cento e, successivamente, il saldo con la procedura di cui al comma 3.
- 5. L'azienda assicura il proprio funzionamento e l'attuazione del programma annuale di attività mediante gli stanziamenti di bilancio e ne risponde nei limiti del proprio patrimonio."

Nota all'articolo 28

- Il testo dell'art. 8 della legge regionale n. 16/2001, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

- "Art. 8 Fondo regionale per l'occupazione dei disabili.
- 1. É istituito il fondo regionale per l'occupazione dei disabili ai sensi dell'articolo 14 della legge 12 marzo 1999, n. 68.
- 2. Il fondo di cui al comma 1 è anche alimentato dalle risorse di cui all'articolo 14, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68.
- 3. La Giunta regionale istituisce la commissione regionale per la gestione del fondo che dura in carica cinque anni ed è composta da:
- a) l'assessore regionale alle politiche dell'occupazione o suo delegato, con funzioni di presidente;
- b) il segretario regionale competente in materia di formazione e lavoro con funzioni di vicepresidente;
- c) cinque rappresentanti delle organizzazioni imprenditoriali, dei quali almeno uno espresso dalle organizzazioni regionali della cooperazione, settore sociale, e quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalla commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali di cui all' articolo 19,
 della legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31, così come modificato
 dall'articolo 47 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5;
- d) cinque rappresentanti delle associazioni dei disabili maggiormente rappresentative a livello regionale, dei quali un rappresentante delle associazioni dei disabili psichici e uno delle associazioni per la tutela della salute mentale, espressi secondo specifica procedura definita dalla Giunta regionale.
- e) cinque rappresentanti delle province designati dal comitato di coordinamento istituzionale di cui all' articolo 21 della legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31;
- 4. I compiti di segreteria della commissione di cui al comma 3 sono svolti dalla direzione regionale competente in materia di lavoro.
- 5. La Giunta regionale, decorsi sessanta giorni dalla richiesta delle designazioni dei componenti di cui alle lettere c), d), e) del comma 3 o se in possesso di almeno la metà più uno delle medesime designazioni, provvede all'insediamento della commissione."

- Il testo dell'art. 112 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 $\grave{\rm e}$ il seguente:
- "Art. 112 Tutela della salute, servizi sociali e integrazione sociosanitaria.
- 1. La Regione, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, disciplina la materia relativa alla tutela della salute, ai servizi sociali e all'integrazione socio-sanitaria ivi compresa l'individuazione delle funzioni di competenza regionale e di quelle da ripartire tra gli enti locali, le autonomie funzionali e le unità locali socio sanitarie.
- 2. Fino all'entrata in vigore della disciplina di cui al comma 1, in attesa del provvedimento di riordino del servizio sanitario regionale in attuazione al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" e successive modifiche ed integrazioni e di attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di inter-

venti e di servizi sociali", si applica la vigente normativa regionale nelle materie sanitaria, servizi sociali e integrazione socio sanitaria."

Note all'articolo 34

- Il testo dell'art. 131 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 è il seguente:
- "Art. 131 Funzioni delle Province.
- 1. Le province promuovono, coordinano, incentivano e comunque assicurano, in armonia con la programmazione regionale, nel territorio di loro competenza e in linea con la realizzazione del piano di zona gli interventi sociali relativi ai non vedenti, agli audiolesi e ai figli minori riconosciuti dalla sola madre, anche mediante le forme organizzative di cui al decreto legislativo n. 267/2000. Sono compresi in tali interventi i servizi per l'integrazione dei minorati sensoriali nelle scuole di ogni ordine e grado, e comunque sino al conseguimento di una qualifica professionale.
- 2. La Regione riconosce e sostiene il Centro audiofonologico di Marocco della Provincia di Venezia quale soggetto qualificato per la formazione del personale, per lo studio e la ricerca della disabilità sensoriale, per i servizi di consulenza, di controllo e di supporto sistematico dell'evoluzione linguistica e cognitiva dei soggetti con handicap sensoriale."
- Il testo dell'art. 130 della legge regionale n. 11/2001, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
- "Art. 130 Funzioni dei Comuni.
- 1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 131, in attuazione dell'articolo 131 del decreto legislativo n. 112/1998, nonché del decreto legislativo n. 267/2000, è attribuita ai comuni la generalità delle funzioni e dei compiti relativi all'erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali ed in particolare di quelli relativi alle materie indicate alle lettere a), b), c), d) ,e), f), e g), comma 1 dell'articolo 132 del decreto legislativo n. 112/1998, nonché di quelle previste dall'articolo 6 della legge n.328/2000 ad eccezione delle funzioni attribuite alle ULSS dall'articolo 3 septies del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni."

Nota all'articolo 35

- Il testo dell'art. 3 della legge regionale n. 27/1999, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
- "Art. 3 Promozione e partecipazione della Regione alla realizzazione dell'autodromo.
- 1. La Giunta regionale promuove, per il tramite della Veneto Sviluppo Spa, la costituzione di una società fra enti pubblici e soggetti privati per la progettazione, la realizzazione e la gestione dell'autodromo regionale, con una quota di partecipazione fino a euro 1.549.370,70.
- 2. (abrogato)"

Nota all'articolo 36

- Il testo dell'art. 5 della legge regionale n. 55/1993, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

- "Art. 5 Disciplina integrativa delle disposizioni degli articoli 12 e 13 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 .
- 1. Le disposizioni degli articoli 12 e 13 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 non si applicano ai consiglieri regionali di cui al comma 1 dell'articolo 2 della presente legge. Tali consiglieri, qualora abbiano versato i contributi per un periodo inferiore a cinque anni di esercizio del mandato, ma non inferiore a trenta mesi e non siano stati rieletti o cessino dal mandato, hanno la facoltà di continuare il versamento per il tempo necessario a conseguire il diritto all'assegno vitalizio nella misura minima del trenta per cento. I consiglieri decadono da tale facoltà, qualora il versamento non venga effettuato entro dieci giorni dalla fine del mese a cui si riferisce. In tal caso hanno diritto alla restituzione dei contributi versati, senza interessi.
- 1 bis. I Consiglieri regionali di cui al comma 1 dell'articolo 2 che siano rieletti o che subentrino nel corso di una nuova legislatura, in caso di esercizio parziale del mandato hanno facoltà di integrare il versamento dei contributi delle mensilità mancanti per il completamento del nuovo quinquennio.
- 2. I consiglieri, di cui al comma 1 dell'articolo 2 della presente legge, che al momento della cessazione del mandato, abbiano raggiunto il limite di età per il conseguimento dell'assegno vitalizio o lo raggiungano prima del periodo occorrente per il quinquennio contributivo, hanno la facoltà di versare in unica soluzione il totale delle mensilità mancanti per il completamento del quinquennio."

- Il testo dell'art. 21 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758 è il seguente:
- "21. Verifica dell'adempimento.
- 1. Entro e non oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo di vigilanza verifica se la violazione è stata eliminata secondo le modalità e nel termine indicati dalla prescrizione.
- 2. Quando risulta l'adempimento alla prescrizione, l'organo di vigilanza ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa. Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo di vigilanza comunica al pubblico ministero l'adempimento alla prescrizione, nonché l'eventuale pagamento della predetta somma.
- 3. Quando risulta l'inadempimento alla prescrizione, l'organo di vigilanza ne dà comunicazione al pubblico ministero e al contravventore entro novanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione."

Note all'articolo 40

- Il testo dell'art. 23 della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 è il seguente:
- "Art. 23 (Funzioni della Regione)
- La Regione esercita, nel rispetto dei principi dell'autonomia e del

decentramento, le funzioni di indirizzo, coordinamento, consulenza, assistenza, studio e ricerca tecnico-scientifica, e, in concorso con gli Enti locali territoriali, programmazione dell'organizzazione bibliotecaria regionale.

In particolare la Regione:

- a) determina i criteri generali per l'istituzione, l'ordinamento e lo sviluppo delle biblioteche affidate agli Enti locali o di interesse locale:
- b) definisce l'ordinamento dei sistemi bibliotecari di cui all' art.
 32 della presente legge e ne approva l'istituzione;
- c) coordina l'informazione bibliografica, definendo i criteri e le procedure di catalogazione atte a garantire l'interscambio tra i sistemi informativi locali, e assumendo altresì specifiche iniziative di rilievo regionale, particolarmente per quanto concerne il collegamento con i servizi bibliotecari extra regionali;
- d) cura, mediante attività e interventi di carattere anche continuativo, la formazione e l'aggiornamento professionale degli operatori del settore:
- e) indirizza e promuove la rilevazione, la conservazione, il restauro e la valorizzazione del patrimonio bibliografico e storico - documentario con particolare riferimento al materiale antico, raro o di pregio, mediante appositi interventi anche di carattere straordinario;
- f) esercita, in materia di tutela, le funzioni delegate a norma dell'art. 9 del DPR 14 gennaio 1972, n. 3;
- g) fissa i criteri per l'unificazione dei metodi e delle tecniche biblioteconomiche nonchè per la produzione e la registrazione di manoscritti e documenti a stampa, visivi e auditivi;
- h) coordina, attraverso iniziative e interventi specifici, la rilevazione, su scala regionale, dei dati attinenti alle risorse bibliotecarie, ai servizi e alle attività delle istituzioni bibliotecarie degli Enti locali e di interesse locale nonchè alla relativa utenza;
- i) favorisce la formazione e l'incremento di una biblioteca regionale specializzata nelle materie di biblioteconomia, bibliologia, bibliografia, nella raccolta di materiale bibliografico e archivistico di rilevante interesse storico-scientifico e in genere nelle materie connesse con l'attività professionale del bibliotecario e dell'archivista;
- l) agevola la formazione e l'aggiornamento di un archivio bibliografico regionale, collegato con gli archivi bibliografici nazionali automatizzati in via di formazione, e accessibile a tutte le biblioteche pubbliche del Veneto;
- m) facilita la formazione e l'incremento di una microfilmatura regionale;
- n) acquisisce importanti raccolte bibliografiche e archivistiche private di rilevante interesse storico-scientifico."
- Il testo dell'art. 143 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 è il seguente:
- "Art. 143 Funzioni della Regione.
- 1. La Regione esercita direttamente o in concorso con lo Stato e gli enti locali, le funzioni e le competenze in materia di beni e attività culturali di cui al presente capo.

- 2. La Regione inoltre promuove:
- a) la conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale;
- b) lo sviluppo la diffusione la valorizzazione della cultura incentivando l'attività di soggetti sia pubblici che privati operanti nel territorio, nel rispetto della pluralità e dell'autonomia creativa.
- 3. In particolare la Regione:
- a) esercita attività di programmazione, vigilanza, indirizzo e coordinamento, sperimentazione:
- b) esercita le attività volte a conseguire la conservazione, la gestione, la promozione e la valorizzazione dei beni culturali, così come definite dal Capo V del decreto legislativo n. 112/1998;
- c) concorre con lo Stato all'azione di tutela dei beni culturali ed esercita direttamente la tutela dei beni librari:
- d) esercita le funzioni tecnico-scientifiche e amministrative inerenti all'azione di programmazione e coordinamento delle attività svolte da soggetti pubblici e privati e promuove lo sviluppo di sistemi integrati di beni e servizi culturali;
- e) attua la valorizzazione dei beni culturali e la promozione delle attività e dei servizi culturali di rilevanza regionale, anche mediante forme di cooperazione strutturale e funzionale con lo Stato e gli enti locali ed eventualmente con altri soggetti pubblici e privati;
- f) definisce, in cooperazione con lo Stato e le altre Regioni, le metodologie di catalogazione dei beni culturali;
- g) realizza direttamente o in collaborazione con gli enti locali il censimento, l'inventariazione e la catalogazione dei beni culturali per implementare le banche dati regionali in un sistema integrato di reti e sistemi informativi;
- h) definisce in concorso con lo Stato, le metodologie di conservazione e restauro dei beni culturali e realizza attività di ricerca e documentazione in tale ambito:
- i) esercita le funzioni di indirizzo e coordinamento relative ai musei, biblioteche e beni culturali di enti locali, di interesse locale, e quelli statali soggetti a trasferimento ai sensi dell'articolo 150 del decreto legislativo n. 112/1998 e ne disciplina l'istituzione e il funzionamento:
- l) acquista beni culturali, anche mediante l'esercizio del diritto di prelazione quando lo Stato ne trasferisca la facoltà alla Regione e ne definisce la gestione d'intesa con gli enti locali;
- m) provvede alla definizione dei profili professionali, in armonia con gli standard nazionali ed europei, degli operatori di servizi culturali, di musei e di biblioteche di enti locali e di interesse locale, anche con l'emanazione di atti di indirizzo destinati agli enti proprietari o responsabili della gestione di detti istituti;
- n) programma e attua con il concorso degli enti locali iniziative di formazione e aggiornamento professionale degli operatori culturali, anche in cooperazione con le Università e altre istituzioni deputate alla formazione e all'istruzione;
- o) realizza la raccolta, l'organizzazione, l'elaborazione e la comunicazione di dati sui beni e attività culturali, anche con l'utilizzo di reti telematiche e di sistemi informativi e statistici, eventualmente in raccordo con altre pubbliche Amministrazioni.

- p) promuove le attività culturali, realizzando iniziative concernenti ai sensi del decreto legislativo n.112/1998:
- 1) gli interventi di sostegno alle attività culturali;
- 2) l'organizzazione di iniziative dirette ad accrescere la conoscenza delle attività culturali;
- 3) l'equilibrato sviluppo delle attività culturali in diverse aree;
- 4) l'integrazione delle attività culturali con l'istruzione scolastica e professionale;
- 5) lo sviluppo di nuove espressioni culturali ed artistiche.
- 4. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, è autorizzata ad emanare i provvedimenti necessari per l'insediamento e il funzionamento della commissione prevista dagli articoli 154 e 155 del decreto legislativo n. 112/1998.
- 5. Il Consiglio regionale approva il programma regionale di cui all'articolo 155 del decreto legislativo n. 112/1998."

- Il testo dell'art. 2 della legge regionale 5 aprile 1993, n. 12 è il seguente:
- "Art. 2 Aree di intervento.
- 1. La Regione, nell'ambito delle funzioni a essa attribuite dall'art. 56 del dpr 24 luglio 1977, n. 616, interviene, in particolare, a favore di iniziative volte a:
- a) promuovere attività sportive e ricreative motorie finalizzate alla socializzazione ed alla promozione del benessere psicofisico;
- b) promuovere l'attività motoria e sportivoricreativa dei soggetti portatori di handicap, anche concorrendo nelle spese per le necessarie attrezzature sportive;
- c) promuovere l'attività motoria e sportivo ricreativa degli anziani;
- d) promuovere l'organizzazione di manifestazioni sportive e concorrere al sostegno di quelle di natura promozionale, agonistica e spettacolare;
- e) promuovere la qualificazione e l'aggiornamento tecnico degli operatori sportivi, avvalendosi anche degli istituti superiori di educazione fisica, della Scuola dello sport del Coni e delle università;
- f) favorire la preparazione di atleti nelle apposite scuole approvate dal Ministero della Pubblica Istruzione, anche mediante la partecipazione a enti, società, consorzi, e unioni di comuni;
- g) effettuare studi e ricerche, convegni e seminari, in materia di sport, divulgandone cultura e valori;
- h) concorrere alla realizzazione, ampliamento e miglioramento di impianti sportivi e ricreativi, compresa l'impiantistica sportiva scolastica;
- i) concorrere alla realizzazione di aree attrezzate con percorsi pedonali, podistici, ciclabili, a cavallo, velici, acquatici e sciistici;
- promuovere e favorire rapporti di collaborazione tra enti gestori di impianti sportivi ed enti locali, federazioni sportive, enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni e associazioni sportive, al fine del migliore utilizzo degli impianti stessi;

- m) concorrere alla ristrutturazione ed alla sistemazione di immobili di proprietà di enti locali da destinare a sedi dell'associazionismo sportivo e del tempo libero, con le procedure e le modalità di intervento stabilite dalla Giunta regionale con proprio provvedimento;
- n) promuovere e sostenere, in concorso con l'istituzione scolastica, l'organizzazione di corsi di aggiornamento sulle problematiche dell'attività sportiva e motoria per educatori degli asili nido, insegnanti di scuola materna, elementare e secondaria;
- o) promuovere la pratica sportiva del personale militare e favorire l'utilizzo dell'impiantistica sportiva militare anche mediante apposite convenzioni;
- p) favorire la partecipazione ai giochi della gioventù e studenteschi e a quelli organizzati dalla comunità di lavoro Alpe Adria.
- 1 bis. La struttura regionale competente è inoltre autorizzata ad acquistare coppe, medaglie e altri oggetti di limitato valore, da consegnare ad atleti o ad organismi pubblici e privati, che si sono distinti particolarmente nello svolgimento o promozione di attività sportive, ricreative o umanitarie."

4. Strutture di riferimento

- 1, 4, 5 Direzione bilancio e controllo di gestione
- 2, 3, 37, 38 Direzione ragioneria e tributi
- 6 (comma 1), 45 (comma 2) Direzione enti locali, deleghe istituzionali e controllo atti
- 6 (comma 2) Direzione difesa del suolo
- 7, 24 Direzione politiche agricole strutturali
- 8, 9, 10, 11 Segreteria generale della programmazione
- 12, 13, 14, 15 Direzione urbanistica
- 16, 22 Direzione infrastrutture di trasporto
- 17, 25 Direzione mobilità
- 18, 28 Direzione lavoro
- 19 (comma 1) Direzione programmazione
- 19 (comma 2) Direzione foreste
- 20 Direzione relazioni internazionali
- 21 Direzione artigianato
- 23 Direzione risorse socio-sanitarie
- 26, 46 Direzione lavori pubblici
- 27 Direzione turismo
- 29, 32 Direzione programmazione socio-sanitaria
- 30 Direzione politiche agricole di mercato
- 31, 34 Direzione servizi sociali
- 33 Direzione formazione
- 35, 42 U.C. sport e tempo libero
- 36 Direzione amministrazione, bilancio e servizi del Consiglio regionale
- 39 Direzione prevenzione

- 40, 41 Direzione cultura
- 43 U.P. Genio civile di Verona
- 44 Segreteria regionale affari generali
- 45 (comma 1) Direzione istruzione
- 47 U.C. politiche faunistico-venatorie e della pesca

(I numeri che precedono la denominazione delle strutture si riferiscono agli articoli della legge, n.d.r.).